

UGO INCHIOSTRI

IL MATRIMONIO A COMUNIONE DI BENI
NE' DOCUMENTI E NEGLI STATUTI ISTRIANI
DEL MEDIO EVO.

A chi abbia scorso, sia pure fuggacemente, i vari statuti istriani dell'epoca di mezzo, non può essere sfuggita la singolarità di un istituto giuridico, il quale, in que' volumi di leggi municipali, si riproduce con mirabile uniformità di concetto fondamentale: l'usanza, già a primo aspetto tutta regionale, del matrimonio contratto *tra fratello e sorella*, come comunemente, e con efficacissima espressione, lo si chiama nelle fonti dell'epoca.

Nè l'indole di questa rivista, nè la quantità, relativamente esigua, del materiale diplomatico, pertinente al diritto privato, uscito fino ad oggi in luce dagli archivi istriani, permettono, ora, di pronunciare un giudizio definitivo su la genesi di codesto istituto; o di studiare tutte le importanti questioni di storia del diritto, connesse a tale matrimonio, detto anche, assai spesso, *secondo l'usanza istriana*, e che presuppone la comunione de' beni fra coniugi; ma, poichè l'istituto stesso, anche superficialmente osservandolo, si collega, a parer mio, a tradizioni giuridiche assai più antiche di quello che non sieno gli statuti, che lo contengono; non sarà inutile, per ora almeno, lumeggiarlo un po' più da vicino, e determinare, a larghissimi tratti, il posto che occupa nella storia giuridica dell'Istria.

I.

Il concetto della comunione de' beni e il suo ulteriore sviluppo.

La comunione negli statuti.

Forzando, qualche poco, le linee, e trascurando le mezze tinte, si può, in genere, affermare che gli statuti istriani, tanto gli inediti, come quelli di Pirano e di Muggia, quanto quelli delle altre città, pubblicati per le stampe in questi ultimi decenni, e non sempre — sia detto di passaggio — con criteri che possano soddisfare appieno lo studioso, si andarono organizzando e formando tra la fine del secolo XIII e i primi anni del secolo XIV: tali gli statuti di Capodistria, Umago, Cittanova, Parenzo, Rovigno e Pola¹⁾; tali anche, malgrado la data del 1150, posta loro in fronte, quelli di Trieste, pubblicati dal Kandler.²⁾ Altri, come quelli di Pinguente, Portole, ed Isola³⁾, e così via, o risalgono ad epoca più recente; o sono, in gran parte, rimasti allo stato embrionale per quanto riguarda il diritto privato; o sono derivazione, più o meno diretta, da statuti più antichi di città sorelle; o, come quelli di Albona⁴⁾, non riflettono che, in massima parte, norme di diritto pubblico e leggi criminali.

¹⁾ Cfr. *Statuta Iustinopolis, Venetiis*, 1668, in 4°; Stat. Parenzo, ed. Trieste, 1846; Stat. Umago, ed. Benussi, Parenzo, 1892; Stat. Cittanova, ed. Trieste, 1851; Stat. Pola, ed. Trieste, 1843; Stat. Rovigno, ed. Trieste, 1851.

²⁾ *Statuti municipali del Comune di Trieste che portano in fronte l'anno 1150, editi a cura del dott. Pietro Kandler*, ecc. Trieste, 1849.

³⁾ Stat. Isola, p. cura del prof. L. Morteani, Parenzo, 1889; *Statuto ordinì et leggi per il Comune di Pinguente*, s. l. nè a. di s. (ma Venezia, 1776); *Statuti di Portole*, ed. G. Vesnaver (*Archeogr. triest.*, N. S. vol. XI, 1885).

⁴⁾ *Statuti di Albona*, ed. C. Buttazoni. (*Archeogr. Triest.*, N. S. v. I, 1870). Questi statuti sono una versione italiana del sec. XVI, tratta da un esemplare latino, del quale un'edizione critica diede ora Camillo de Franceschi nell'*Archeografo triestino*, vol. IV, III serie, a. 1908. Che gli statuti istriani, almeno quelli delle città più importanti, quali Capodistria,

Al mio compito, quindi, interessano specialmente gli statuti più importanti per originalità ed antichità; i quali, di conseguenza, sebbene ridotti nella forma, in cui pervennero a noi, intorno a' primi anni del secolo XIV, o alla fine del XIII, contengono però, per una buona parte, materiale giuridico assai più vecchio; tracce di diritto privato, che si collegano direttamente alle fonti più antiche e alle tradizioni più genuine. Tale, fra altro, l'istituto, che imprendo ad esaminare.

La comunione de' beni fra coniugi, nella storia del diritto italiano, appare più specialmente diffusa, lungo il medio evo, nelle consuetudini di Sicilia, nelle carte e ne' monumenti legislativi di Sardegna¹⁾, e negli statuti e ne' documenti istriani.

In Istria, tutti gli statuti accennano esplicitamente alla esistenza di tale comunione; e alcuni la definiscono con mirabile esattezza; altri la presuppongono come esistente, e ne svolgono, qua e là, le conseguenze giuridiche con abbondanza di particolari in quelle parti, ove sono disciplinate le norme di diritto privato.

La comunione è detta, di solito, *consuetudine secondo la provincia d'Istria*; e il matrimonio che la fonda è il matrimonio *da fratello a sorella, a fra e suor, matrimonio dell'Istria, secondo l'uso della provincia d'Istria, ut frater et soror*²⁾, e simili equivalenti espressioni. Siamo, dunque, di fronte a una consuetudine, radicata e diffusa nell'intera provincia, e che, a sua volta, ne' singoli casi speciali, assume l'appellativo di consuetudine de' varii luoghi e città, ove apparisce praticata, come

Pirano, Umago, Rovigno, Cittanova, Pola, derivino da materiale in gran parte anteriore al sec. XIV, lo si può dedurre da ragioni storiche e da un esame intrinseco degli statuti stessi. La dimostrazione, che ometto, esorbiterebbe dal compito delle mie ricerche. Veggansi, del resto, le notizie storico-bibliografiche, che in gran parte comprovano il mio asserito, nel *Saggio di bibliografia istriana, Capodistria, 1864*, ai Numeri 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2027, 2030, 2031, 2058 e 2100.

¹⁾ Cfr. note al capo IV.

²⁾ St. Cittanova, II, 24; Pinguento, c. 82: *a fra e suor*; Cittanova, V, 18: *matrimonio dell'Istria*; Parenzo, II, 67: *secondo l'uso della provincia d'Istria*; e Parenzo III, 88; Pola, V, 4: *ut frater et soror*.

ad esempio, *consuetudo terrae Hunagi, c. terrae Pyrani, c. al modo della città di Pola*, i cui statuti — in consonanza coi documenti — contrappongono questo matrimonio a comunione di beni a quello *al modo della città di Venezia*¹⁾, che è l'eccezione, e che suppone il regime dotale.

Non altrimenti, in Sicilia le consuetudini distinguono i matrimoni *more latinorum* — regime della comunione — da quelli *more graecorum* — regime dotale²⁾ — e le carte di Sardegna quelli contratti *all'usanza sarda* da quelli ne' quali vige il sistema dotale, detti *all'uso pisano*³⁾

Del resto, qualunque nome assuma il matrimonio a comunione di beni, è un fatto che, in Istria, gli statuti, quando e dove ne parlano, sono unanimi nell'appellarlo un'antichissima consuetudine della provincia. La comunione, poi, è, quasi dovunque, universale; e consiste, quasi dovunque, nella perfetta fusione de' patrimoni del marito e della moglie, *costante matrimonio*; e vi si comprendono non solo i beni mobili e gli immobili, ma tutti i diritti, le azioni, e, per alcuni statuti, la speranza de' beni futuri.⁴⁾

1) Cfr. St. Umago, III, 45; *sicut frater et soror*; St. Trieste, III, 40. Vedi *Stat. Pyrani*, del 1307, codice membranaceo dell'archivio comunale di Pirano, l. VI, 11: *ad usum prouincie Ystrie*. L'espressione *secundum usum terrae Pyrani* viene anche ne' documenti, che citerò in seguito. Per Pola, vedi stat. III, 38. Il matrimonio a regime dotale è detto anche negli *St. Iustinop.* (II, 74): *secundum consuetudinem Venetiarum*.

2) Sul vero significato di quest'espressione vedi la monografia del prof. Federico Ciccaglione, *Origine e sviluppo della comunione dei beni fra coniugi in Sicilia*, Catania 1906, p. 33 e ss. Il lavoro uscì nell'*Archivio storico per la Sicilia orientale*, a. III, fasc. I, che non ho potuto vedere. Mi servo, citando, ora, e in seguito, dell'estratto, che il ch. professore dell'università di Catania volle gentilmente favorirmi in dono. Su le varie opinioni intorno al significato dell'espressione si vedano ancora Lado, *La comunione dei beni fra coniugi nel diritto italiano*, Sassari, 1901, pag. 28-29; e Brandileone, op. cit. nella prossima nota.

3) Besta, *Dir. sardo* nel m. e., 1899, p. 83; Brandileone, *Note sull'origine di alcune istituzioni giuridiche in Sardegna durante il medio evo*, in *Archivio stor. ital.* serie V, t. XXX, a. 1902.

4) Talora è detto che, sciogliendosi il matrimonio, dei beni divenuti comuni si fanno due giuste metà, tra l'un coniuge e l'altro. Cfr. *Stat.*

Si avvera la comunione non, come per molte consuetudini sicule, dopo nato il primo figlio¹⁾, o dopo epoca determinata, ma, come in Sardegna, appena il matrimonio è contratto.²⁾

Il matrimonio *ut frater et soror* non solo è la regola generale, mentre il regime dotale apparisce, senz'altro, anche negli statuti, quale un'eccezione; ma è *praesumptio iuris* che un matrimonio, secondo gli statuti istriani, sia contratto con codesto regime, nè vi fa d'uopo di un patto speciale che lo determini: chi accampa che un matrimonio sia stato celebrato altrimenti, ove insorga controversia, deve, in ogni caso, provarlo, e solo con pubblico strumento — che è il patto nuziale — nè si ammette altra maniera di prova, nemmeno quella per testimonii.³⁾ Eccezionalmente, a Trieste la comunione è

Humagi, III, 45: *quicumque contraxerit matrimonium in Humago et districtu dicatur contraxisse secundum consuetudinem terrae Humagi, quae nuncupatur frater et soror, et intelligi debeat ipsa consuetudo hoc modo, videlicet quod omnia bona mobilia et immobilia, iura et actiones et debita, quae uterque ipsorum coniugum habuerit tempore contracti matrimonii, nisi fuerint acquisita cum conditione, et quae habuerint ipsi coniuges tempore dissolutionis matrimonii, et debita quae habuerint in ipsa dissolutione matrimonii ipsi coniuges, sint communia inter ipsos, idest medietas viri et alia mulieris.* Cfr., inoltre, St. Cittanova, II, 24, 28; St. Rovigno, II, 45, 49, 77; St. Pola, III, 38; V, 4; St. Iustinop., II, 2, 3, 69, 70. St. Portole, c. 91; St. Buje, da un framm. membranaceo del sec. XV, c. 77, (comunicatomi da Camillo de Franceschi); G) stat. di Buje, nella redazione volgare, furono stampati nell'*Istria* di Pietro Kandler, a. V, 1850, N. 38 e ss. Cfr. c. 75 e 89. St. Parenzo, III, 88. St. Pinguente, c. 82; St. Pirano. ms. a. 1207, VI, 11; St. Isola, II, 2, 3 ss.

¹⁾ Cfr. *Consuet. Messan.* 1; *Cons. Trapan.* 1; *Catania*, III, 1. e gli altri esempj in Pertile, *Diritto ital.* ² III, § 112.

²⁾ Pertile, loc. cit. Credo poter omettere di discutere qui, se la comunione si avveri, piuttosto, dopo avvenuta la *copula*, come un documento sembra accennarlo. Gli statuti parlano di matrimonio stipulato, o celebrato.

³⁾ Cfr. St. Rovigno, II, 77: *... salvo se convention per special patto tra gli preditti fatto non fusse in contrario*; St. Pirano, ms., VI, 11: *et si aliquis eorum voluerit in iure allegare non esse frater et soror non audiat, nisi per publicum instrumentum probetur.* Così, anche, gli altri statuti, citati più sopra. St. Cittanova, II, 24: *e suora de zo non sia tolta alcuna proua de testimonianza.* Cfr. St. Isola, II, 2.

ristretta, a quanto pare, alla sola divisione de' lucri, dopo contratto il matrimonio e costante lo stesso¹⁾: una forma, forse, attenuata della comunione universale; ma, forse anche, la forma primitiva e generale in Istria della comunione matrimoniale de' beni; mentre altrove, oltre a' beni presenti all'atto della celebrazione del matrimonio, anche i lucri futuri d'entrambi i coniugi s'aggiungono alla comunione.²⁾

Questi, parmi, i principii fondamentali dell'istituto, generalmente praticati: da' quali parte la prassi e i bisogni locali, parte qualche innegabile influenza, più o meno palese, di diritti barbarici, ma parte anche, e assai spesso, con la sempre più perfetta conoscenza della giurisprudenza giustiniana, le regole del diritto romano, applicate ed estese per analogia, svilupparono un complesso di altre norme, che disciplinano in parecchii statuti, con particolare evidenza, le relazioni patrimoniali de' coniugi, uniti col vincolo *da fratello a sorella*, tanto rapporto ai diritti d'obbligazione, quanto riguardo alla successione e alla comunanza de' beni tra i figli minori, defunto il *de cuius*. Ma, come il principio fondamentale non subisce lesioni di sorta dall'infiltrarsi di estranei elementi; così, notiamo di passaggio, è sempre caratteristico il fatto che, morendo il padre, l'amministrazione del patrimonio comune si concentra ora nelle mani della vedova superstite, che assume, di regola, la tutela de' minori; e diviene, quasi, la continuatrice della personalità giuridica del defunto marito. Essa, specie fin che resta vedova e casta — *si casta et vidua fuerit*, dice, con tipica espressione, uno statuto — ha diritto di venir prima nella tutela de' minorenni, ove non ne sia espressamente esclusa da un tutore testamentario: e nella pratica, accadeva spesso che la vedova venisse nominata tutrice nello stesso testamento maritale.³⁾

¹⁾ Stat. Trieste, III, 40: *vir et uxor postquam simul contrahunt matrimonium equaliter sunt de iis que per eos acquiruntur participes.*

²⁾ Così, ad esempio, St. ms. Buje, c. 77.

³⁾ Così in docum. del 1290 (Pirano) *Isoia Petenarius condam Petri* è, *secundum formam testamenti*, accanto al fratello del marito defunto, tutrice di Boneta sua figlia. Da un quaderno d'abbreviature notarili,

Quant'è alle norme che regolano più da presso la comunione patrimoniale fra coniugi, e al loro ulteriore sviluppo, per alcuni statuti, come per quelli di Muggia, che in proposito offrono maggior quantità di particolari, i beni de' coniugi, da qualunque parte provengano, e quanto a quelli della moglie, sieno essi di provenienza dotale, o no — *bona tam dotalicia quam aduenticia* — o gli acquisti futuri — *bona acquirenda* — divengono patrimonio comune, e la dote si fonde co' beni maritali al momento della stipulazione del matrimonio; e, se i beni pervengono ad uno de' coniugi soggetti a servitù o ad altro aggravio — *conditionata uel subiecta alicui seruituti* — tale circostanza, fin che quei beni non sieno liberati dagli oneri, dissolve la caratteristica del matrimonio *ut frater et soror.*¹⁾

ms. sec. XIV dell'archivio municipale di Pirano. Questo e alcuni altri documenti piranesi inediti, che citerò in seguito, mi comunicò il caro e dotto amico Camillo de Franceschi, che qui anche una volta ringrazio. E grazie rendo pure al chiarissimo prof. F. Majer che volle con gentilezza squisita mettere a mia disposizione gli atti notarili dell'archivio di Capodistria, già da lui riordinato, ed oggi da lui degnamente diretto. Dal quale archivio cito qui alcuni passi di un interessante documento del 1429 (Arm. A, num. 1). comprovante la tutela testamentaria della madre sui figli minori: *Curvente anno domini nostri hiesu christi, millesimo quadringentesimo vigesimo nono, ind. VII, die tercio decimo mensis ianuarij actum Iustinopoli in porta sancti Martini...* È un inventario di beni, *ordinatum per nobiles et honestas dominas heufemiam relictam q. ser. Johannem Brate et Fantinam relictam q. s. Almerici Brate filij dicti q. ser. Iohannis tamquam tutrices et tutorio nomine Gregorij et Sardij fratrum pupillorum filiorum et heredum dicti q. s. Almerici et dicte domine Fantine ab eodem s. Almerico constitutis ex testamento ejusdem q. ser. Almerici ut de dicta hereditate et tutela lacius patet et continetur ultimo testamento facto...* cioè nel 1428.

¹⁾ Cfr. gli statuti di Muggia, del 1341, codice membranaceo (sec. XV) dell'archivio diplomatico di Trieste, lib. III, c. 1: *Et si qua persona in tali contractu matrimonij, in quo ipsi iugales sunt ut frater et soror, posuerit et assignauerit seu dederit in dote et dotis nomine aliqua bona tam mobilia quam fixa, et postmodum talia bona nel pars ipsorum reperirentur esse conditionata uel subiecta alicui seruituti affectui uel redditui et non esse libera ecc. quod illa talis persona tam uir quam uxor qui uel que habuerit dicta bona conditionata et non libera et iure proprij. non sit nec esse debeat ut frater et soror in dicto contractu matrimonij nisi reficiet alteram partem ecc.*

Dopo contratto il matrimonio, e costante lo stesso, se uno de' coniugi, od entrambi insieme, ricevono beni per titolo di legato o eredità, intestata o testamentaria, o per qualsivoglia altro modo d'acquisto, a titolo singolare o universale, la comunione si avvera *ipso iure* anche per codesti beni di nuovo acquisto; nel qual caso i coniugi hanno l'obbligo di ricevere e mantenere il patrimonio, avuto dal loro autore, con tutti gli aggravii di servitù o d'altri passivi.¹⁾

È interessante anche notare che, quanto a' debiti, contratti prima dell'unione matrimoniale, questi vanno pagati da colui che li fece — certo per la massima di diritto romano *culpa actorem prosequi debet* — sia debitore il marito, o lo sia la moglie, dal patrimonio, ancor separato: nella fusione si computa quello che rimane dai beni, dopo detratti i passivi, nel modo e col procedimento predetti²⁾; e la conseguenza pratica di questa norma è che si nega azione tanto a' creditori del marito su la parte della sostanza, portata in cumulo dalla moglie, quanto a quelli della moglie su la parte proveniente dal marito. Altre norme, poi, regolano i debiti contratti dopo che avvenne il matrimonio *da fratello a sorella*³⁾; ed altre ancora il divieto di obbligazione d'uno de' coniugi, senza il consenso dell'altro.⁴⁾

La divisione de' beni fra marito e moglie, sposati secondo la *consuetudo terrae Histriae*, è, di regola, vietata, costante il matrimonio, ad eccezione per il caso di divorzio da conseguirsi con sentenza ecclesiastica, e per altri motivi, tassativamente contemplati; come, ad esempio, se il marito s'avvia alla miseria per mala amministrazione del patrimonio comune.⁵⁾

¹⁾ St. Muggia, III, 2.

²⁾ St. Iustinop., II, 69.

³⁾ St. Muggia, III, 4.

⁴⁾ ib. III, 5.

⁵⁾ St. Muggia, III, 7; St. Iustinop. I, 21: è vietata la *divisio vel assignatio... inter virum et uxorem de bonis eorum nisi pro divortio ecclesiae...* Vedi l. II, 2, dove il marito, unito alla moglie *ut frater et soror*, non può rappresentare quest'ultima in giudizio per cause su beni immobili, *sine legitima procuratione uxoris*. Quanto alla mala amministrazione del patrimonio comune da parte del marito, credo vi alluda

In caso di morte di uno de' coniugi, qualche statuto prevede, come ulteriore conseguenza del sistema di comunione, che le spese de' medici, medicine e sepoltura si paghino *de comunibus bonis ipsorum iugalium*¹⁾; e il marito, defunta la moglie, lucra, inoltre, la metà di tutti gli indumenti, nonchè la metà *cinglorum, anullorum et aliarum çoiarum uxoris sue, quemadmodum omnium aliorum bonorum*; e viceversa la moglie ha metà di quelli spettanti al marito, *exceptis armis et equis*²⁾

Ma il perseguire l'ulteriore sviluppo del regime di codesta comunione, che del resto, secondo il caratteristico particolarismo dell'epoca, varia, spesso, da statuto a statuto, non interessa, per ora, allo scopo delle presenti ricerche, che hanno solo l'intento di studiare l'istituto quel tanto che basti per determinarne la posizione nella vita giuridica in Istria, durante il medio evo, e indagarne, possibilmente, l'origine. Gli statuti istriani, che vanno per le stampe, quelli che sono ancora inediti e i molti documenti di diritto privato, dal secolo XIV, e più dal XV in poi, conservatici ne' volumi de' vice-domini e nelle imbreviature de' notai in parecchi archivii istriani, potrebbero, a chi si mettesse a lavorar con amore, offrire larga messe di particolari, sì da ricostruire il sistema della comunione patrimoniale fra coniugi in Istria su basi sicure, e nella sua interezza: il che offrirebbe campo ad un'ulteriore, assai proficua, indagine: allo studio comparativo fra la

un documento piranese del 26 novembre 1332, dal quale risulta che *de voluntate et consensu nob. Petri Ghixi honorabilis potestatis Pyrani* e dei suoi giudici *domina Mansoia uxor Iohannis Insulani et Iohannes eius vir* vengono *ad tale pactum et concordium*: la moglie abbia la restituzione de' beni di sua proprietà, esistenti *tempore contracti matrimonii*... *libera et absoluta*, come lo erano all'atto della celebrazione del matrimonio; e il marito si tenga i proprii. I debiti — prosegue il documento — li paghi il marito esclusivamente dalla propria sostanza. Non è chiaro che la comunione matrimoniale de' beni viene sciolta a tempo in grazia all'intervento della moglie prudente, e per colpa del marito, senza dubbio uno scapestrato, cui piaceva dar fondo alle sostanze comuni? Pergamena originale nell'archivio com. di Pirano.

¹⁾ St. Muggia, III, 8.

²⁾ ib III, 11.

comunione istriana e quelle della Sicilia e della Sardegna, rilevandone i punti comuni, e mettendo in chiaro a quali influenze abbiano obbedito nel loro ulteriore svolgimento.

Per ora, ci basti osservare che, giunto al suo massimo sviluppo e alla sua maggior diffusione ancor prima dell'epoca in cui fu dato mano alla compilazione degli statuti, come lo provano i documenti, che esamineremo più sotto; questo sistema di comunione, può essersi, qua e là, sviluppato ne' suoi particolari sotto influenze esterne o al contatto di elementi ginridici, dovuti al variare di stirpi e di correnti, cui l'Istria fu, sino a certa epoca, soggetta: ma quello che più importa rilevare è che, malgrado tutto ciò, il concetto fondamentale resta inalterato nella sua primitiva purezza e semplicità. Ed è questo che preme mettere in sodo per le conclusioni finali delle mie ricerche: che il matrimonio istriano, almeno fino al secolo XIV, fu, per regola costante, un matrimonio a comunione universale di beni; e che quello a regime dotale fu soltanto l'eccezione e trovò più larga applicazione nella pratica solo dopo l'epoca accennata e sotto altre influenze.

II.

La comunione de' beni nella pratica.

Le pergamene di Pirano e i rogiti notarili di Capodistria.

Prima di proseguire, però, giova ricordare che di codesto regime si trovano tracce ne' documenti, anteriori alla codificazione del diritto statutario istriano.

Antichissimi esempi non si possono addurre, sia perchè rare sono le carte, anteriori al secolo XII, a noi pervenute; sia perchè anche queste non sono sempre documenti di diritto privato. Gli esempi più espliciti principiano a diventar frequenti dal secolo XIII in poi; però tutto ci fa supporre — se di supposizioni si potesse tener conto ne' nostri studii — che l'uso del regime a comunione di beni ne' matrimoni istriani abbia remotissima origine.

L'espresso richiamo di molti statuti a questo regime come ad antichissima consuetudine¹⁾, ci fa pensare che vi preesistesse da secoli, quale *ius non scriptum*, all'epoca statutaria; poichè è veramente rimarchevole come, nel definire il matrimonio *ut frater et soror*, e solo in questo caso, tutti gli statuti si richiamino al *mos* antico, divenuto legge scritta appena con la loro codificazione.²⁾ I documenti, poi, per quanto scarsi, lo dimostrano in uso già al principio del secolo XII, quale una pratica oramai comune. Certo, se ci fossero pervenuti documenti di diritto privato de' secoli anteriori, noi vi avremmo riscontrate tracce del nostro istituto che allora, come vedremo, doveva trovarsi già estesamente praticato nelle città romaniche d'Istria.

Noi dobbiamo, quindi, attendere fino al 1118 per trovare un accenno all'istituto, di cui studiamo le origini.

Però, quanto alle più antiche carte istriane, gioverà fare una breve premessa. Vanno tralasciate dall'esame le poche pergamene di diritto privato dove c'entrano contraenti di origine germanica, che con la vita privata dell'elemento indigeno ebbero scarso contatto.

Que' germani, o epigoni de' franchi, venuti col duca Giovanni all'epoca di Carlomagno, o appartenenti alle famiglie feudali, o luogotenenti e funzionarii de' marchesi, rappresentano solo il nesso politico, spesso debole e incerto, fra gli indigeni d'Istria e i signori feudali: ma quei documenti non sono normativi per noi, perchè si riferiscono ad una vita giuridica del tutto estranea all'intimo spirito delle costumanze istriane; e perchè fra gli atti giuridici contemplati da quelle carte e la vita istriana, quanto al diritto privato, non c'è vero nesso causale, nè relazione di sorta.³⁾

Il primo atto che può servirci è una carta parentina del 1118⁴⁾, nella quale il nome germanico di uno de' coniugi

¹⁾ Cfr. Stat. Trieste, III, 40: *consuetudo . . . ab antiquis temporibus*; St. Rovigno, II, 77: *costume et consuetudine antica è d'Histria* ecc.; St. Pola, V, 4: *consuetudine antica* ecc.

²⁾ Proprio, pare a me, come nel senso di Isid. Hispal., *Orig.* V, 3, 2.

³⁾ Vedi per tutto questo Benussi, *Nel medio evo, passim*.

⁴⁾ Cod. dipl. istriano, I, sub. a. 1118.

contraenti non ci deve ingannare. *Sigilfredus et Heliza coniu-gales* sono, come dicono essi, *parentine urbis compatriote et concives nobiles*. Essi, i due coniugi parentini, donano in comune *omnia bona* al monastero di s. Michele presso Pola. O io m'inganno fortemente, o qui, in questa donazione comune, fatta cioè con l'intervento di entrambi i coniugi, siamo di fronte ad una perfetta fusione di beni, a una comunione, come la intendono gli statuti.

Saltiamo al 1203 ¹⁾, e trasportiamoci a Muggia. Siamo in ambiente completamente immune da infiltrazioni germaniche. L'atto è una compravendita, fatta in comune da due coniugi. *Tradimus et vendimus*, dice il documento con l'espressione tecnica delle fonti romane, *ego Dictalmus de Mugla, gener Ayni tabellionis ipsius loci, una cum Rilenda uxore mea*; e l'intervento della moglie, nell'alienazione del marito, non si spiega altrimenti che col supporre il matrimonio loro contratto col regime della comunione de' beni. La moglie, romanamente libera dal peso del mundio maritale, agisce *in iure* accanto al marito e vende la comune proprietà. Anche qui, sola interpretazione possibile è che Dictalmus e Rilenda fossero coniugi *ut frater et soror*, come dicono le fonti posteriori; nè altrimenti va, secondo mi pare, interpretato il documento di permuta del 1209, rogato a Trieste ²⁾, nel quale leggiamo la formola, che diverrà tipica nelle carte posteriori: *Nos quidem Ogerus et uxor mea Elica*, con quello che segue.

Più esplicito è un istrumento piranese del 1222 ³⁾, malgrado la formola *constat vendidissent*, che sa di tecnica longobarda: la vendita di immobili è fatta da *Dominicus filius Petri Murani*, e vi concorre la moglie: *insimul cum Piliza uxore eius*. Anche qui, Piliza agisce indipendente, a fianco del marito. La vendita è di beni divenuti comuni ad entrambi i coniugi in seguito al matrimonio. Altrimenti non si spiega il consenso della moglie alla vendita, nè il suo intervento al negozio giu-

¹⁾ *ibid.* II, sub a. 1203.

²⁾ *ibid.* sub a. 1209.

³⁾ *ibid.* sub a. 1222.

ridico. Infatti, per gli statuti istriani, i beni appartenenti alla comunione non si possono vendere che col consenso di entrambi i *iugales*. Tale circostanza, che si presenta quale legittima conseguenza del regime a comunione di beni, forma argomento, fra altro, del c. X, lib. III degli statuti di Muggia, in forza del quale ne' matrimonii *secundum consuetudinem terre Mugle* le vendite di beni comuni a' coniugi, da parte del marito, senza consenso espresso della moglie, sono non solo proibite, ma è data azione di rivendicazione alla moglie sui beni senza suo assenso e a sua insaputa alienati. Eguali disposizioni hanno anche altri statuti: Capodistria, II, 3, 75; Umago, II, 40; Cittanova, II, 26.

Così, nel documento di Pirano, sopra esaminato, in perfetta consonanza coi citati statuti, Piliza, moglie di *Dominicus Petri Murani* dà l'assenso alla vendita, perchè unita in matrimonio all'usanza istriana. D'onde la formola, evidentissima, nella segnatura degli autori della carta: *Signum manus prenotati dominici cum consensu uxoris ejus pilice* ecc.

Traccia di comunione degli acquisti ci si presenta in pergamena del 1235¹⁾, un rogito, esteso a Porto di Lauro (Muggia nuova) da *Aymus de Martin clauello* che vende alcuni immobili a *Natalis de Marquardo et uxor ejus*.

Altre pergamene, inedite, esistenti nell'archivio municipale di Pirano, testimoniano eloquentemente su l'uso generale del matrimonio a comunione di beni nei sec. XIII e XIV: il quale, da tutti i documenti risulta evidente che fosse la regola costante de' matrimonii istriani. Le carte non dicono sempre espressamente che si trattasse di matrimonii secondo la consuetudine istriana, ma ciò non fa che avvalorare la tesi che appunto tal genere di matrimonio fosse l'usuale, e, nel silenzio delle parti, venisse supposto; mentre le parti contraenti, che intendevano di stringere matrimonio a regime dotale, doveano espressamente dichiararlo nella carta. Solo più tardi, quando per una serie di influenze, alle quali avremo occasione d'accennare, il matrimonio a regime dotale fu più

¹⁾ *ibid.* sub a 1235.

largamente diffuso e praticato, accanto a quello *ut frater et soror*, senza arrivare però mai a scalarlo o a sopraffarlo; solo allora si senti più spesso il bisogno di dichiarare che il matrimonio avea luogo o *secundum consuetudinem Hystrie*; o, avendosi di mira il sistema dotale, *secundum consuetudinem Venetiarum*, come è detto di solito. In merito a quest'ordine di idee, gioverà fermar l'attenzione sopra una interessante pergamena piranese del 1333 ¹⁾: *In Christi nomine amen. Anno domini millesimo trecentesimo trigesimo tercio indicione prima die sexto mensis decembris*. L'atto viene esteso alla presenza di cinque testi, e delle parti contraenti, *Pirani, in ecclesia sancti Jacobi*. Si tratta di promessa di nozze future fra *Degna filia condam Gerii Adalperii Vigle* e *Odorlicus filius condam Johannis magistri Odorlici de Pirano*. Il documento ci interessa sotto un duplice aspetto. Anzi tutto, gli sposi si obbligano di contrarre matrimonio *hinc ad duos menses*, e di celebrarlo *secundum juris ordinem et precepta romane ecclesie*; il che ci lascia, forse, credere che a Pirano, già nel secolo XIV, fosse diffusa l'usanza di far seguire alla stipulazione del matrimonio la benedizione del sacerdote, come la vediamo inculcata da' concili e dal diritto canonico, o la solenne audizione della messa, non meno raccomandata dalle fonti ecclesiastiche. ²⁾ Partecipazione de' coniugi a solennità ecclesiastiche — messa o benedizione — che non è, naturalmente, ancora un diretto intervento della chiesa all'atto della celebrazione del matrimonio e che di codesto atto non forma un *essentiale negotii*; e che, come leggiamo in documento del 1409 ³⁾, si può, fino ad un certo punto, supporre non fosse, ancor nel

¹⁾ Pergamena orig. dell'archivio com. di Pirano.

²⁾ Schm, *Das Recht der Eheschliessung*, Weimar, 1875, p. 155 e ss.; Brandileone, *Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano, 1906, p. 3 ss.; Salvioni, *La benedizione nuziale fino al Concilio di Trento*, in *Archivio giuridico* di F. Serafini, a. 1891, fasc. 53; Ruffini, *Per la storia del diritto matrimoniale*, in *Filangieri*, a. XIX, 1834, N. 8-9, 10-11-12.

³⁾ P. dott. Rozzo, *Come celebravano il matrimonio i nostri antenati di cinquecent'anni fa?* (per nozze) Trieste, 1900. È una interessante illustrazione storica di un documento nuziale di Capodistria del 26 ottobre 1409.

secolo XV, generalmente in uso nella vicina Capodistria. Anche là, Giovanni Vergerio e Caterina Borromeo contraggono matrimonio, *per uerba de presenti*, davanti al vicedomino e ai congiunti comuni; e, quello che ci interessa, lo contraggono *ad usum et consuetudinem ueneciarum. usuj uero et consuetudini fratris et sororis.. renunciantes*. Su questa ultima formola ritorneremo. Di *precepta romane ecclesie* non è fatta parola; e si può, come osservai, fino ad un certo punto, supporre che gli sposi facessero a meno della benedizione nuziale, o non vi dessero soverchia importanza; ma non diremo però che si tratti di matrimonio civile¹⁾, se non altro perchè può facilmente nascere equivoco sul significato di codesta espressione.

Quello che appare certo è che la chiesa, anche in Istria, avea, già da gran tempo, decisamente, e con tutti i mezzi, influito su l'indissolubilità del vincolo, su la regolazione degli impedimenti, riuscendo a far accettare, per la debolezza del potere laico, la competenza de' suoi tribunali nelle cause ecclesiastiche.²⁾ Ma per l'epoca di cui trattiamo sarebbe, in ogni caso, ardito parlare dell'esistenza di un vero matrimonio civile, vale a dire di un negozio giuridico, regolato ne' suoi presupposti dalla legge dello stato, governato dalla sua giurisdizione, e conchiuso con l'intervento de' suoi ufficiali.

Ma non è ora il luogo di discutere su la questione: la quale, del resto, anche nella storia giuridica istriana, offre delle particolarità di molto interesse; e, ritornando alla seconda parte del documento piranese del 1333, esso attrae la nostra attenzione, perchè ci mostra come e quando avvenisse la comunione de' beni. La formola tipica ci è conservata per intero: Degna e Odorlico si obbligano di contrar matrimonio *secundum consuetudinem prouincie Ystrie et terre Pirani que appellatur frater et soror*. La sposa, che è orfana, è dotata dai prossimi congiunti di vigne, orti, e *libras denariorum ueneciarum*

¹⁾ *ibid.* p. 15.

²⁾ Sohm, *op. cit.*, p. 154. Che il decidere sul divorzio fosse anche in Istria di competenza del foro ecclesiastico lo provano gli statuti di Muggia, III, 7; e gli stessi statuti di Capodistria, I, 21.

paruorum sexaginta. Segue la descrizione del corredo, distinto dalla dote, e che rammenta i *correda* contenuti nell'*arcella* delle spose veneziane¹⁾, ricordo, forse, dell'*arca clausa cum veste*, di cui è cenno in un passo del giureconsulto Paolo, fr. 26 pr. *mandati vel contra* XVI, 3; e, ricevuta la dote e il corredo, la sposa rinuncia ad ulteriori pretese, per sè ed eredi, su mobili o immobili, *que ei contingere uel spectare possent nomine hereditatis olim patris sui*. E Odorico, a sua volta, *compromisit se cum omnibus bonis suis mobilibus et immobilibus intus et extra terre Pirani que nunc habet in universo modo, protulit ponere in matrimonio predicto et etiam bona quod (!) aquistare poterat*.

Ho voluto riferir più estesamente i passi della pergamena interessanti al mio assunto, perchè la carta ci fa assistere assai da presso al sorgere di codesta comunione e al modo del suo avverarsi, appena contratto il vincolo coniugale; al suo estendersi non solo a' beni de' due coniugi, esistenti all'epoca della celebrazione dell'atto, ma anche agli acquisti futuri.²⁾ La dote, romanamente concepita, quanto all'obbligo di provvedervi, diviene, con le nozze, patrimonio comune: la sostanza maritale si fonde con la dote, fin che l'unione perdura e la figlia dotata rinuncia ad ogni eventuale acquisto futuro per eredità da parte del genitore defunto. Altro concetto, che si addentella ad antiche tradizioni giuridiche, svoltesi, forse per influenza del diritto ellenico, nella legislazione romana, dopo Giustiniano³⁾, e che si può ridurre al principio fondamentale che la dote, costituita dal padre, sta in luogo e compenso di successione. E il nostro documento, nella parte in cui accenna alla rinuncia predetta, sembra un'eco del *contentam te esse dote volui* delle fonti romane.⁴⁾

¹⁾ Besta, *Gli antichi usi nuziali del veneto e gli statuti di Chioggia*, in *Rivista ital. per le scienze giuridiche*, vol. XXVI, a. 1899.

²⁾ Così in Sardegna, *Carta de logu*, c. 99, Cfr. Besta, *Dir. sardo nel m. e.*, p. 83.

³⁾ Mitteis, *Reichsrecht u. Volksrecht in den östl. Provinzen des röm. Kaiserreichs*, Leipzig, 1891, p. 237 ss.; Plato, *de legibus*, IX; Ferrini, *Pandette*, Milano, 1908, § 740, p. 918.

⁴⁾ Cfr. fa altri, il fr. 9 *de dotis coll.* XXXVII, 7; *Basilicor.*, XLI, 7, 15; Cod. c. 3 *de collat.*, VI, 20. Per l'Istria, si vedano specialmente:

E per non circoscrivere le mie ricerche al campo ristretto de' documenti di una sola città, gioverà rivolgersi alle carte di Capodistria, che, sebbene, per varie sfortunate vicende, non risalgano che agli ultimi decenni del secolo XIV¹⁾, pure ci offrono in proposito, anche a un primo esame, delle preziose tracce del matrimonio a comunione di beni. Il quale vi fu praticato, fino a' primi anni del secolo XV, come provano anche gli statuti, con una certa frequenza. Le rinunzie, per patto espresso, principiano a ricorrer più numerose dal secolo XV in poi: ma appunto, se, per celebrare il matrimonio col regime della dote, conveniva rinunciare, davanti al pubblico ufficiale, alla consuetudine istriana, qual prova migliore che questa fosse, ancora nel secolo XV, generalmente conosciuta e tenacemente radicata? Così un *instrumentum diuisionis* del 1381, eretto al notaio Nicolò Bembo, ci fa sapere di un matrimonio, anteriormente contratto *inter magistrum mortuum sartorem de Ferrariu... ratione fratris et sororis cum olim... eius uxore secundum consuetudinem Iustinopolis*; e ancora due ne ricordo, l'uno del 9 marzo 1382, e l'altro del 2 febbraio, dello stesso anno, entrambi eretti da *Nicholaus Bembo notarius*, ed entrambi con la clausola del matrimonio *ut frater et soror*. Più spesse si incontrano le rinunzie degli sposi alla consuetudine indigena e l'espresso patto di contrar matrimonio *secundum usum Venetiarum*, vale a dire col regime dotale. Ma questi documenti rappresentano oramai un nuovo indirizzo, e i contraenti obbediscono ad altri concetti, sui quali gioverà tornare più sotto.

Intanto, tutte le varie manifestazioni della comunione matrimoniale de' beni ci appaiono vive e palpitanti ne' documenti, finora esaminati, e nella coscienza giuridica del popolo; e basate su la immanenza continua, e sempre vitale, di una consuetudine così radicata e diffusa che, quando giunge

Stat. Rovigno, II, 68., Stat. Parenzo, II, 71; Stat. Pola, III, 38; Stat. Muggia, III, 17; Stat. Cittanova, V, 14; Stat. Umago, III, 33.

¹⁾ Archivio munic. Capodistria, atti notarili, Armadio A., N. 1. Su le vicende dell'archivio vedi prof. F. Majer, *L'Archivio antico del municipio di Capodistria*, in *Pagine istriane*, a. I, fasc. 6 e ss.

l'epoca di raccogliere il vecchio e il nuovo materiale giuridico in un fascio solo, coordinando e la consuetudine indigena e il giuramento del magistrato da una parte, il breve e la legge nuova dall'altra, e riducendo tutto in un solo corpo di leggi, gli statutarî, molte volte, in cambio di codificare minutamente le norme consuetudinarie della comunione, si accontentano di ammetterla; onde si spiega perchè, spesso, non vi accennino che con una massima generale. o la ricordino per incidenza, mentre nella pratica noi troviamo la comunione elaborata in tutte le sue più particolari conseguenze e generalmente adottata. Così, precisamente, gli statuti di Pirano, che, nella più vecchia redazione a noi pervenuta risalgono al 1307, ma presuppongono un archetipo assai più vecchio, per i motivi che vedremo altrove, non contengono che fugaci accenni al matrimonio secondo l'usanza istriana, mentre le carte, anche anteriori, lo dimostrano nel suo pieno sviluppo.¹⁾

La comunione, anche per gli statuti di Pirano, può continuare dopo la morte di uno de' coniugi, purchè il superstite dichiari, entro un mese, di voler restare *in fraterna societate de bonis acquisitis cum mortuo secundum consuetudinem terre Pyrani et formam instrumentorum factorum*.²⁾

Ciò è importante per noi, specie quando il coniuge superstite è la vedova, la cui posizione giuridica ed economica, in tal caso, come abbiamo accennato, è degna di nota. E ad

¹⁾ St. Pyrani, ms.: L. VI, c. 11: *Statuimus quod si quis homo uel mulier qui fecerit matrimonium simul ad usum provincie ystrie. Et aliquis eorum uoluerit in iure allegare non esse frater et soror. non audiatur nisi per publicum instrumentum probaretur.* Iudi, c. 12, ibid.: dove è disposto che, morto uno de' coniugi, il superstite può eleggere, entro un mese, se vuole restare *in fraterna societate de bonis acquisitis cum mortuo secundum consuetudinem terre pyrani et formam instrumentorum factorum* ecc. Che però non solo i *bona acquisita* divenisse comuni, ma tutta la sostanza de' coniugi si fondesse all'atto del matrimonio lo vedemmo ne' documenti.

²⁾ Cfr. nota precedente. Vedi anche St. Rovigno, II, 70. Per gli Stat di Cittanova, V, 18, il termine dato alla moglie vedova per eleggere, se vuole vivere *in fraterna compagnia* è di otto giorni. *È questo perchè secondo el muodo delli matrimonij del Istria tutti li beni, e li debiti, e tutte cose acquistade xe comuni al marito e alla mujer.*

illustrar questo fatto, facciamo un rapido esame di un altro documento piranese, tramandatoci in pergamena originale del 1380.¹⁾ Antonia vedova *Gueçelli Sigomarij de Pirano, cupiens et intendens*, dice la pergamena, *beneficio sibi uigore statutorum comunis Pirani super hoc loquentium concesso gaudere*, che è precisamente quello del l. VI, c. 12, dichiara, davanti al notaio e ad idonei testimonii, *se uelle esse in fraterna societate cum dicto Gueçello olim uiro suo de omnibus et singulis tam bonis acquisitis quam debitis factis et contractis per ipsos iugales seu ipsorum alterum a die matrimonij copulati inter eos usque diem extremum condam predicti uiri sui*. Altro esempio di matrimonio contratto col regime di comunione de' beni; ed esempio caratteristico, che ci fa rilevare in qual modo la comunione si potesse estendere e continuare anche dopo la morte di uno dei coniugi. Specie, poi, ove si tratti della vedova superstite, questa continua, diremo così, la personalità giuridica del marito defunto, e gode de' beni comuni fino all'età maggiore dei figli. Poichè, se il documento ci lascia in dubbio su l'esistenza della prole, sappiamo da altre fonti che, esistendovi figli minori, la comunione non solo continuava, ma la moglie superstite subentrava, quanto al patrimonio e alla potestà sui figli, alla persona del defunto marito e avea la tutela della prole minore, finchè fosse vissuta vedova casta, fra le pareti domestiche.²⁾

Ecco perchè tutti gli statuti demandano alla vedova superstite, *donec caste vixerit viduata, si casta et vidua fuerit*,³⁾ la

¹⁾ Pergamena dell'archivio com. di Pirano.

²⁾ Archivio municp. di Capodistria, Atti notarili, arm. A. N. 1. La posizione della vedova, tutrice de' figli, e amministratrice del comune patrimonio, è illustrata bene, fra altri, in un inventario del 1381, eretto dal notaio Nicolò Bembo, ordinato *per dominam Inzuoldam (?) relictam quondam rantulfi de Iustino ab intestato defunctum tamquam tutricem et tutorio nomine artelipi et francisci filiorum suorum et filiorum et heredum olim dicti rantulfi*. Segue la descrizione de' beni. *Et ipsa bona* — continua il documento — *dicta tutrix fuit confessa et contenta in suo dominio et potestate habere et tenere . . . quas omnes supra dictas possessiones dicta tutrix promisit dare, reddere, et restituere ipsis pupillis quando peruenerint ad eptatem legitimum secundum consuetudinem iustinopol. sub. pena dupli.*

³⁾ Cfr. *Stat. Iustinop.* II, 55; *St. Umago*, III, 39; *Stat. Pinguente*, c. 34; *St. Rovigno*, II, 66, 70; *St. Portole*, III, 38 e passim, *St. Muggia*, III 25.

tutela sui figli, rendendola il centro intorno a cui continua la famiglia moralmente, giuridicamente e in linea economica, fino all'età maggiore de' figli. Da un lato il concetto etico-religioso della vedovanza, sviluppatosi per influenza del cristianesimo, ma tutt'altro che ignoto al diritto romano; dall'altro il persistere dell'attività dell'organismo familiare, che continua la sua vita, stringendosi intorno alla vedova e a' figli minori. Sui quali, per forza di legge e volontà maritale, vigila pur sempre non solo la tutela materna, ma la stessa paterna potestà, trasfusa nella moglie, purchè e fin che osservi casta il talamo coniugale.¹⁾

¹⁾ N. Tamassia, *Il testam. del marito, studio di storia giuridica italiana*, Bologna 1905, p. 20 e ss. Rammento, di passata, gli statuti della mia terra natale, la Dalmazia, in alcuni de' quali questo concetto è indicato con espressione, in cui è un vivo ed energico ricordo di romanità. Cfr. *Stat. Curzulae*, nella redazione più genuina del 1214: c. XXXVII¹, *de uxore uiduata*, dove è notevole il passo: *si... homo... decesserit et uxor eius uoluerit possidere lectum mariti sui et non se maritare cum alio, possideat dotes suas et omnia bona uiri sine anichilatione uoluntaria ET SIT DOMINA*. La quale ultima espressione contiene la formola tipica, di poco mutata, con cui è designata la vedova usufruttuaria de' beni maritali e continuatrice del vincolo familiare, *domna et domina* ne' vecchi documenti italiani; formola e istituto, la cui incorrotta e genuina romanità fu egregiamente studiata e messa in rilievo dal Tamassia, op. cit. 82 e ss. Vedi, inoltre, *Stat. Spalati*, III, 35. *Stat. Ragusii*, IV, 7; *Stat. Tragurii*, III, 14. Negli statuti di Zara, dove è notevolissima, per rispetti formali e materiali, l'influenza delle teorie de' glossatori, la figura della domina cede a quella dell'*usufructuaria*, con un ritorno più diretto alle fonti giustiniane. Dal c. 117, l. II, St. Iad., confrontato col c. 186 l. III appare anzi una tendenza a limitare la portata della formola, restringendo i diritti della vedova, che desidera *perpetuo uiduare*, solo alla *domum, uictum et uestitum*, sebbene l'usufrutto de' beni maritali non sia escluso: *Maritus in suo testamento reliquit quod uxor remaneat et remanere possit in domo sua et utatur thoro comuni, et habeat domum uictum et vestitum ecc. non est... presumendum quod ipsa uxor habeat aliquam potestatem alienandi... aliquid de bonis condam mariti sui*. Si confronti la formola nel *Formularium tabellionum* — attribuito a Irnerio — *uxori mee... lego... uictum et vestitum in domo mea, donec ibi inesse uoluerit*. (*Bibl. iuridica mediæ ævi*, Bologna, 1888, I. 219, e l'*Ars notaria* di Ranieri da Perugia, nella formola testamentaria: *uxori mee... lego... (fra altro) uictum et vestitum in domo mea, donec ibi esse uoluerit ecc.* (*Bibl. cit.* II, 50).

Così questa fusione di influenze cristiane e di tradizioni romane perdura tenace: e dalla coscienza giuridica popolare passa nelle carte e negli statuti.

Questo momento della vita giuridica istriana, che, in fondo, determina, anche qui, dopo morto il marito, un vero condominio familiare, sotto la tutela materna, arrivando ad escludere l'intervento, spesso mal fido, di estranei tutori, tocca da vicino il nostro argomento della comunione de' beni fra coniugi; è, anzi, un fatto che, svolgendosi conseguente a quella, dimostra anche una volta la tenace persistenza del concetto romano nella storia della famiglia in Istria, attraverso tante vicende di tempi, di stirpi e di diritti.¹⁾

III.

L'origine della comunione dei beni.

La consuetudine e gli statuti.

Differenze tra la comunione istriana e la „quarta“ longobarda e la „tertia confaborationis“ del diritto franco.

Dopo questo esame, piuttosto sommario, sul come fosse intesa e praticata in Istria, fino all'epoca statutaria, la comunione matrimoniale de' beni si affaccia spontanea la domanda — delicata e difficile sempre — circa l'origine dell'instituto.

¹⁾ Agli esempi di comunione, già brevemente esaminati, altri se ne potrebbero aggiungere; e molti se ne trovano, fra i documenti inediti ancora, negli archivii della regione. Noto ancora un inventario piranese dell'11 febbraio 1284, nel quale è fatto *imbreuiario bonorum filiorum condam Armellende olim uxor Almerici Detemarii*: beni de' quali una metà, alla morte di Armellenda, venne devoluta ai figli minori e l'altra metà al marito superstite. (Quaderno d'imbreviature notarili, sec. XIII, cartaceo, nell'archivio com. di Pirano'. Rinunzia al matrimonio *ut frater et soror*, e stipulazione dello stesso *ad usum et consuetudinem terre Veneciarum* fra *Vastianus Martini Lugnani de Caprolis* e *Maria filia domini Detemarii Ellie*, nello stesso quaderno, sub a. 1286, Pirano. Un matrimonio *secundum usum Istrie et specialiter terre Pirani* contrae a Venezia dove fu maestro *in contrata s. Marie Formose* (1367-1382) certo Benutius Bonifacio piranese con certa Dialettica. Cfr. Bertauza e Dalla Santa, *Documenti per la storia della cultura in Venezia*, vol. I, Venezia, 1907.

Non dobbiamo nasconderci, però, prima di procedere con la trattazione, che i documenti finora venuti in luce non ci offrono tutta la complessa varietà che, nel suo ulteriore sviluppo, assume il principio della comunione patrimoniale fra coniugi; poichè, certo, se di documenti anteriori al sec XII pochi ne potranno veder ancora la luce, essendone la maggior parte perduta irrimediabilmente; d'altro canto di carte di diritto privato dal sec XIII o XIV in poi ne esistono parecchie, inesplorate ancora, in qualche archivio comunale dell'Istria ed aspettano l'indagatore sapiente e paziente, che le illustri.

Vero è che nella ricerca nostra, conviene scindere il fatto del principio della comunione come tale dal suo ulteriore sviluppo. Questa seconda parte della questione andrebbe anche separatamente, e con altri criterii, trattata: mentre per l'origine del rapporto patrimoniale fra coniugi, per quanto riguarda la perfetta fusione e comunione universale de' beni, anche se la testimonianza de' documenti non risale ad epoca assai antica, gli statuti istriani, raffrontati l'uno con l'altro, completandosi a vicenda, ci offrono, in complesso, un quadro così intero dell'istituto; ci lasciano cogliere così chiaro e preciso e concorde il concetto primigenio di codesta comunione; ne determinano così all'unisono l'essenza e la portata da non potersi negare che appunto gli statuti sieno la migliore e più sicura fonte per istudiare l'origine della comunione: fonte, sotto molti aspetti, preziosa, anche per il fatto che, ritraendo uno stato di cose, svoltosi e maturatosi in epoca più remota, ci compensa, per certa parte, della mancanza di documenti, anteriori al secolo XII.

Precipue fonti della legislazione statutaria istriana, ed essenziali elementi, ond'essa, come il gran complesso del diritto statutario italiano, salve le varie peculiarità regionali o locali, trae il suo nutrimento sono il diritto romano, l'influenza canonica, l'elemento germanico, e la persistenza de' concetti giuridici volgari. A questi ultimi, i recenti studii hanno, finalmente, assegnato la loro vera importanza. Quanto al diritto bizantino, che, a volte, raccoglie in sè anche influenze canoniche e volgari insieme, va ancora ricercato quanto influisse di fatto su lo svolgersi del diritto istriano, in connessione al lungo rapporto di dipendenza dell'Istria da Bisanzio.

Ma quale o qual parte di codesti elementi, o presi in sè stessi, o considerati in una loro fusione, possiamo ritenere sufficienti a spiegare l'origine del nostro istituto, con particolare riguardo alle condizioni storiche della provincia?

Non fa d'uopo, del resto, accennare che l'argomento della comunione de' beni fra coniugi, in rapporto alla Sicilia e alla Sardegna, diede occasione a larghe, e spesso molto proficue, discussioni ed indagini fra gli storici del diritto, alcuni de' quali, arricchendo considerevolmente in questi ultimi tempi la letteratura giuridica su l'argomento, hanno attribuito all'istituto ora piuttosto l'una che l'altra origine, trattando, di conseguenza, anche sull'origine della comunione eventualmente da principii e influssi giuridici, che potrebbero entrare nella sfera del nostro esame: intendo del diritto longobardo e dei costumi franchi, in ispecie, chè quanto al diritto bizantino sarà trattato più sotto. Così, per una parte, le nostre ricerche si muovono in un campo assai agitato dalle recenti indagini, e in molte parti assai sfruttato dai rispettivi ricercatori.

Questo ci risparmia la fatica di ritornare di proposito su l'argomento generale, e ci farà badare il più strettamente che è possibile all'istituto quale potè sorgere in Istria, con riflesso alle peculiari condizioni di questa e all'azione di quei diritti che poterono influirvi. È inutile poi osservare che un rapporto di influenze materiali e dirette fra la comunione de' beni in Sicilia e Sardegna e quella dell'Istria non ci esiste, nè fu mai affermato. Se la comunione, quale ci si presenta in tutte e tre le regioni, abbia origine comune, o abbia obbedito, nel sorgere, alle stesse influenze, è cosa che potrà ancora venir discussa, e variamente risolta.

Le grandi compilazioni giustinianee, penetrate e diffuse anche in Istria, non contengono, come è notissimo, nulla che abbia potuto sviluppare la comunione; poichè la separazione dei due patrimoni fu la tendenza costante di tutto lo svolgersi del diritto matrimoniale romano; e il sistema della comunione non poteva svilupparsi logicamente dal matrimonio libero, che era sistema di perfetta divisione delle persone e del patrimonio de' coniugi, e dava una preponderante e decisa importanza economica e giuridica all'istituto della dote. Ciò

basta per escludere che il diritto giustiniano abbia potuto diventare elemento costitutivo della comunione istriana.

Nè per ragioni storiche e giuridiche, la comunione potea svolgersi, in Istria, dal diritto longobardo. L'influenza longobarda fu di breve durata, e assai vacillante fu quel dominio su l'Istria; e, se quel diritto gentilizio lasciò qualche traccia nella legislazione istriana, dobbiamo ricercarla, a preferenza, nel diritto penale, dove, sempre, le influenze esterne sono più facili; diritto cui, qua e là, negli statuti, non è estraneo il sistema delle composizioni, e delle prove formali nel processo. Ma non fu un dilagare, come altrove, di istituti barbarici, importati con la violenza dell'invasione, o imposti nel furore della conquista; fu un lento e parziale infiltrarsi, dovuto, più che alla dominazione politica, prima all'epoca del dominio franco, che coi carolingi rafforzò la generale conoscenza delle leggi vigenti nell'impero, nelle quali erano comprese le leggi longobarde, e poi alle trattazioni scientifiche della scuola pavese. Ma nemmeno questo diritto poté influire su la comunione istriana, sebbene qualche scrittore, per la Sicilia, lo affermi; poichè, come giustamente osservò il Ciccaglione, trattando delle consuetudini sicule¹⁾, le leggi longobarde, nella loro più pura redazione, quale è l'editto rotariano, fanno a pugni con le norme della comunione. Ed è vero: uno de' fondamentali principii del diritto longobardico, espresso con particolare evidenza nel cap 204 dell'editto di Rotari, che, in molte sue parti, rappresenta la più genuina espressione di quel diritto gentilizio, ci dimostra la donna perpetuamente sotto il peso del mundio, o maritale. o de' congiunti, o della corte regia, in loro mancanza: *selpmundia* la donna longobarda non è mai, nè di conseguenza può disporre in nessuna maniera, nè per donazione, nè per alienazione — il testamento non è ancora noto all'editto — se non con l'espressa volontà del suo mundualdo; e per effetto del mundio, acquistato col matrimonio dal marito su la donna, passano a lui tutte le sostanze di questa.²⁾

¹⁾ Ciccaglione, *Origine e sviluppo della comunione ecc.*, p. 6 e ss.

²⁾ *Nulli mulieri liberæ sub regni nostri ditionem, legis langobardorum viventem, liceat in sui potestatem arbitrium, id est selpmundia vivere, nisi*

Che da siffatta posizione giuridica della donna non possa essersi logicamente sviluppata la perfetta comunione de' beni matrimoniali, che suppone anche una perfetta eguaglianza dei diritti de' coniugi, e richiede una elevatezza della posizione morale della moglie, ignota al primitivo diritto longobardo, non occorre dimostrarlo; e che l'elevamento della posizione della donna, quale la si riscontra nella seriore legislazione longobarda, da Liutprando in poi, derivi dalla benefica influenza del diritto romano, è stato dimostrato ad esuberanza.¹⁾ Nè maggior valore ha l'opinione che il germe della comunione si riscontri nella *quarta* longobardica, la quale, del resto, si sviluppò con la fusione della meta e della morgengabe, e si andò determinando sotto l'influsso della *quarta uzoria* del diritto giustiniano; nel qual caso sarebbe, tanto fa, più semplice riconoscere piuttosto nella *quarta* giustiniana il germe della nostra comunione.²⁾ Per l'Istria, in particolare, si potrebbe, forse, accampare che l'origine dell'istituto lo si debba ricercare nella *tertia conlaborationis* del diritto franco: argomento fatto valere per le altre terre italiane con gran calore da eminenti scrittori, che sostengono l'origine germanica della comunione matrimoniale de' beni. Ma, intanto, va opposto che la sola *lex ripuaria*, 37, § 2 accenna alla *tertia*; e può supporre che il criterio sia stato seguito anche da' franchi salii — sebbene la *lex salica* sia muta in proposito — come qualche fonte, penetrata anche in Italia, sembra dimostrarlo.³⁾ Ma per il periodo franco, in Istria, ci mancano affatto documenti, che ci dimostrino in uso la *tertia*, come ce ne mancano anche di

semper sub potestatem virorum aut curtis regis debeat permanere ecc., in Pertz, *Monum. Germ. histor., Leges* IV. Cfr. anche Rotari, 184; *Form. ad Roth.* 182, 195; Pertile, *Diritto it.*, III, 305.

¹⁾ Del Giudice, *Studi di storia e diritto*, Milano, 1899; N. Tamassia, *Il capitolo XXII delle leggi di re Liutprando*, in *Rivista ital. per le scienze giuridiche*, vol. XXIV, a. 1898.

²⁾ Ciccaglione, op. cit. 7. 8.

³⁾ Cfr. per tutto ciò, *Formul. Andecav.*, 59, in Marculfo, *form. veteres*, II, 17; e Marculfo, *form.* I, 35; *Cap. Theod.* anno 821, c. 9 in Boretius, *Capitularia regn. franc.*, I, 301, e *Chartular. langob. (M. H. P.)* I, 16. E vedi le osservazioni di P. Lado, *La comunione* ecc., p. 9 e ss.

quelli che accennino all' uso della *quarta* longobarda. E nulla di simile ci rimase negli statuti.

E allora? Allora, a parte la sostanziale differenza che passa, anche superficialmente osservandola, fra la comunione de' beni fra coniugi, la quale suppone che entrambi vi abbiano contribuito, e la *tertia conlaborationis* e la *quarta* longobardica, in cui i beni provenivano sempre da una sola parte; perchè l'istituto non si sarebbe svolto e sviluppato in quei paesi, dove penetrarono ed ebbero larga diffusione nell' uso codesti assegni, di origine germanica? Perchè, invece, la comunione si sviluppa in Sicilia, in Sardegna, in Istria — senza parlar delle tracce che se ne possono riscontrare in Dalmazia, a Sorrento, ad Amalfi, a Venezia — dove appunto non si può discorrere di una diretta influenza degli assegni maritali, longobardi e franchi?

Non dunque in questi diritti germanici noi possiamo ricercare, per l'Istria, l'origine della comunione. Che qualche influenza esterna l'abbia modificata di poi; che ne abbia talora determinato l'ulteriore sviluppo verso una forma, o verso l'altra, è cosa che non indaghiamo, nè vorremo negare. Ma quello che si può decisamente negare è che l'origine ne sia dovuta in Istria ad una diretta ed esclusiva influenza di quei diritti: che il diritto longobardo e il franco formino l'elemento costitutivo della comunione istriana. Per affermarlo ci mancano le premesse: poichè, lo ripetiamo, converrebbe cercare nelle carte istriane l'uso degli assegni, che non è dimostrato; converrebbe, almeno, rintracciarne qualche accenno negli statuti, che non lo conservano; mentre, d'altra parte, abbiamo visto che l'assenso dato dalla moglie alle alienazioni del marito, riscontrato in alcuni documenti esaminati più sopra, non si può spiegare soddisfacentemente col fatto che esso si riferisca al diritto della moglie su la *tertia* o su la *quarta*; nè si può dire che essa intervenga alla vendita in base a tale diritto. Là l'assenso della moglie si riferisce sempre alla vendita di beni, tenuti dal marito e da lui goduti ed amministrati, e di spettanza futura della moglie, che li lucrava dopo la sua morte; qua si tratta di proprietà comune, costante il matrimonio, ad entrambi i coniugi: proprietà comune, che viene formata dal

contributo d'entrambi; che viene da entrambi venduta; e che, come abbiamo visto, entrambi i coniugi acquistano, all'occorrenza, in comune.

Il diritto reale della moglie alla *tertia* franca o *quarta* longobarda è diritto, che, secondo il primitivo concetto germanico, si concretava per la moglie sui beni del marito, solo alla di lui morte¹⁾; ed esistendo figli, si riduceva a un semplice diritto d'usufrutto; nelle carte istriane, in consonanza con gli statuti, che le commentano a meraviglia, il diritto della moglie sui beni comuni è diritto attuale, e si avvera e sussiste, appunto in virtù dell'unione coniugale.

IV.

L'Ecloga isaurica e la comunione dei beni.

Il distacco dell'Istria da Bisanzio allo scoppiare della lotta per le immagini.

Su la comunione patrimoniale fra coniugi in Istria non fu toccato, finora, che per incidenza dagli storici del diritto italiano.²⁾ Seguace della teoria, che fu sino a ieri la dominante, il Pertile, nella sua monumentale storia del diritto italiano, ha

¹⁾ Solmi, *Storia del diritto italiano*, Milano, 1908, p. 341. Per l'origine della comunione dalla *quarta* (longob.) e dalla *tertia conlaborationis* (salica), oltre al Salvioli, *Dir. it.*, 350, al Calisse, *Dir. ital.* 105, si pronuncia anche, e decisamente, il Nani, *Dir. ital. privato* (Torino, 1902) p. 194 ss., 350 ss., dove è seguita l'opinione, che ebbe assai fortuna, messa fuori per la prima volta dal Brünnek, *Siciliens mittelalterische Stadtrechte*, Halle, 1881, parte 2 a, che parmi sia stato bene confutato dal Lado, op. cit., 17 e ss. Non fa d'uopo citare le note opere del Beaume, del Viollet, e i lavori de' germanisti, sui quali c'è un'abbondante bibliografia nel Lado, nel Ciccaglione, nel Siciliano-Villaneuva e in altri che citeremo più sotto.

²⁾ Per quanto qui si espone si vedano: Pertile, *Dir. it.*, III, § 112, p. 353; Ciccaglione, *Il diritto romano in Sicilia durante il dominio musulmano in Rivista di storia e filosofia del diritto*, 1898, poi in *Storia del diritto italiano*, Milano 1903, vol. I, 445; v. II, 419; indi nella citata monografia,

poche parole su la comunione istriana, che egli fa derivare „dalla divisione de' lucri delle leggi de' barbari“; non senza accentuare, un po' vagamente, che „la postura sul mare, e condizioni politiche analoghe a quelle delle due isole (cioè

Origine e sviluppo ecc. Lo seguono il Lado, op. cit., Besta, op. cit., Giuffrida, *La genesi delle consuetudini giuridiche nelle città di Sicilia*, Catania, 1901. Il Lado accenna anche alla comunione istriana, citando qualche disposizione degli statuti di Cittanova, Rovigno e Capodistria, a pag. 30, 31, e ritenendola „al tutto indigena“. p. 31, sebbene sospettando, perchè l'Istria „fu lungamente soggetta al dominio franco“, ibid. È inesatto però, pag. 30, il ritenere che al c. 68. lib. II degli st. di Capodistria sia dichiarata la comunione istriana quale contrapposto oltre che all'uso veneto anche „alle consuetudini slave“, le quali, con Capodistria, nè nel sec. XIV, nè poi, nulla hanno che vedere. Così non si può dire p. 34, che „una legislazione vera e propria“, quanto alla comunione di beni fra coniugi, non s'abbia avuta „che in Sicilia e Sardegna“. Le fonti da noi citate parmi ne dimostrino l'esistenza anche in Istria. Nè saprei dire, ora, se l'opinione del Lado, p. 55 circa il sorgere della comunione istriana con la copula, e non con la celebrazione del matrimonio, sia esatta. Tutti gli statuti, e molti documenti, dicono chiaro che si avvera con la celebrazione. *Post copulatum matrimonium* non ho trovato che in un solo documento. Il Siciliano-Villaneuva, *Diritto bizantino*, Milano, 1906, p. 155 e ss. dubita di un'influenza bizantina su la comunione istriana, che ritiene si svolgesse più tosto parallela; ma tratta l'argomento di passata.

Un ritorno deciso all'ipotesi dell'origine franco-normanna per la comunione sieula fa l'illustre Fr. Schupfer, *La comunione dei beni tra coniugi e l'Ecloga isaurica*, in *Riv. italiana per le scienze giuridiche*, vol. XXXVI, a. 1904, p. 319 ss., dove è negato qualsiasi accenno alla esistenza della comunione nell'Ecloga. Che quella dell'Ecloga isaurica sia una specie di comunione affatto estrinseca lo aveva anche affermato il Brandileone, *Sulla storia e la natura della donatio propter nuptias*, Bologna, 1892, p. 79. L'opera del Finocchiaro-Sartorio, *La comunione dei beni nella storia del diritto italiano*, Palermo, 1902 non ho potuto vedere per quante ricerche ne facessi nelle biblioteche della regione, nella Comunale di Udine e nella Marciana di Venezia. Mi affidai a quanto ne parlarono il Ciocaglione, op. cit., il Siciliano Villaneuva nel *Dir. bizant.* citato, e all'ampia ed esauriente recensione da lui pubblicata nella *Rivista ital. p. le scienze giuridiche*, vol. XXXVI, 1904, pag. 379-392. Quanto all'influenza religiosa sulla comunione de' beni, della quale sarà fatta parola più tardi e che anche il Pertile, loco cit., p. 349, sembra ammettere, pare che lo Schupfer, loc. cit., p. 332, la escluda, contrariamente all'opinione di gran parte degli autori. Cfr. all'incontro, Lado, op. cit., p. 26 ss.

Sicilia e Sardegna) fecero per tempo della comunione universale dei beni la regola de' matrimoni anche in Istria⁴. Ma contro l'opinione di coloro che ritengono l'istituto di origine germanica, fu primo il prof. Ciccaglione a sostenere „come l'origine della comunione de' beni in Sicilia fosse tutta bizantina“; origine che il chiaro professore dell'università di Catania affermò recisamente bizantina anche per l'Istria, prima in un lavoro di indole generale, poi, recentemente, in una monografia, già da noi ricordata. Dopo il primo lavoro del Ciccaglione, però, tanto il Lado, sebbene con molti dubbii, quanto il Siciliano Villeneuve, pur circondando l'opinione del Lado di non poche cautele, accennarono a tale origine bizantina della comunione istriana, che il Finocchiaro-Sartorio, in un lavoro uscito poco dopo quello del Lado, ritenne non risultasse da diretta influenza barbarica.

Nè va dimenticato il breve, ma denso e poderoso, lavoro di Francesco Schupfer, che, senza accennare all'Istria, nega qualsiasi punto di contatto fra l'Ecloga isaurica e la comunione sicula e sarda.

Se non che, tutti questi eminenti scrittori, occupandosi *ex professo* della Sicilia e della Sardegna, accennarono appena di volo alla comunione istriana, basandosi, qua e là, su qualche capitolo di un paio di statuti istriani.

L'argomento, dunque, non fu approfondito ancora come alla sua importanza si converrebbe. Oud'è che, specialmente con riflesso all'opinione del prof. Ciccaglione, io spero che mi riuscirà di dimostrare, perchè non si possano accettare le conclusioni del valoroso maestro, così brillantemente sostenute per la Sicilia, anche per l'origine della comunione istriana.

Va notato, intanto, che l'Ecloga, come è notissimo, non parla di una vera e propria comunione di beni tra coniugi. Bene fu osservato che essa, quale la studiò lo Zachariä nella sua magistrale storia del diritto bizantino, non conterrebbe che una specie di comunione fra il marito, la moglie ed i figli, la quale si avvera per il caso che il matrimonio si sciogla in seguito alla morte del marito.¹⁾

¹⁾ Zachariä, *Gesch.* 1892, p. 90 ss. Ecloga Leonis et Constantini, tit. II, c. 5 ss. (Ἐκλογή τῶν νόμων ἐν συντόμῳ γενομένη κcc.). Cito l'ediz.

La vedova dirige e amministra il patrimonio domestico, educa e dota i figli e le figlie, che non possono chiedere, durante la comunione, la *portio legitima*; e che, fino a tanto che vivono in comune, devono alla madre obbedienza e rispetto: *πάσαν ὑπακοήν καὶ πᾶσαν τιμὴν*.¹⁾ Passando la vedova a seconde nozze, e giunti i figli all'età maggiore, la comunione si scioglie.

Così pure, la madre, ne' rapporti della patria potestà, è parificata al padre²⁾; e alla vedova, senza figliuoli, anche se nulla abbia portato in dote, morto il marito intestato, è assegnata la quarta parte dell'asse³⁾; e l'Ecloga privata aucta assegna al coniuge superstite, mancando figli, metà de' beni del coniuge defunto. Non dunque nell'Ecloga è esplicitamente detto che i patrimoni de' coniugi si fondano alla nascita dei figli, sebbene il Ciccaglione non dubiti che questo sia stato realmente e così succedesse nella pratica.⁴⁾ L'Ecloga non conterrebbe, in ogni caso, che il germe del nostro istituto: germe che, direttamente influendo su la vita giuridica in Sicilia, in Sardegna e in Istria, avrebbe spianato la via alla comunione de' beni. Noi abbiamo però già accennato alle varie differenze tra la comunione sicula e l'istriana: specie quanto al sorgere di essa comunione, che là si avvera, ora dopo un'epoca determinata dal matrimonio, ora alla nascita del primo figlio; qua, in Istria, appena contratto il matrimonio. E abbiamo anche veduto come le varie somiglianze fra il sistema dell'Ecloga e certe disposizioni degli statuti, confermate dai documenti, specie quella che si riferisce alla posizione della vedova rispetto al patrimonio domestico e a' figli, e la rinuncia della figlia dotata ad ulteriori pretese sul patrimonio familiare,

di Ant. G. Monferratus, Athenis, typis fratrum Perri, 1889, che non ha notevoli varianti dal testo pubblicato dallo Zachariä nella *Collectio librorum iuris graeco-romani* ecc., Lipsiae, 1852.

¹⁾ Ecloga, t. II, c. 6.

²⁾ Cfr. Ecl. II, 5-11; V, 1, 5, 6; VI 1-13; VII, 1, 5, 7, 11.

³⁾ Ecl. II. 9 ed Ecloga privata aucta, VIII, 1.

⁴⁾ *Origine* ecc., cit. p. 21.



sieno concetti che si svolsero paralleli al diritto bizantino, senza che si possa ammettere un contatto materiale reciproco: concetti della cui vitalità nel diritto imperiale e nella tradizione giuridica italiana, dopo gli studii del Tamassia, non si può più dubitare.¹⁾

E che la comunione istriana non si possa avvicinare direttamente all'Ecloga; che questa non abbia menomamente influito su l'origine e su lo svolgimento del matrimonio *ut frater et soror* riuscirà evidente, quando sarà dato di dimostrare che l'Ecloga non potè nemmeno penetrare in Istria, e che, in genere, un influsso diretto della legislazione bizantina su la vita giuridica istriana, dal secolo VIII in poi, è tutt'altro che un fatto evidente. Poichè, io so che esprimo un'opinione contraria a quella di valenti scrittori; ma sono per concludere che su la legislazione istriana dell'alto medio evo, nel suo complesso, l'opera legislativa bizantina non abbia mai esercitato una diretta e decisiva influenza. Tracce di diritto bizantino, dovute ad un contatto diretto con quelle fonti, in Istria non le possiamo riscontrare: l'unica influenza provata è quella che si estrinsecò nel campo del diritto pubblico, specialmente con l'introduzione della costituzione tematica, dovuta, anche qui, all'urgenza delle circostanze di fronte ai pericoli esterni, che minacciavano la provincia, quando la paura di perderla e la dura necessità del momento, davanti agli assalti de' barbari, costrinsero il governo imperiale di Bisanzio a concentrarvi, in una sola mano, il potere civile e il militare.²⁾ Quanto al resto, poi, in Istria, non solo non troviamo traccia di documenti greci o di redazioni greche di monumenti giuridici, come se ne riscontrano in copia in Sicilia³⁾; ma negli stessi documenti

¹⁾ Tamassia, *Il testamento ecc.*, loc. cit. a passim.

²⁾ Gelzer, *Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung*, Leipzig, 1897 c. III, p. 6 (vol. XVIII delle *Abhandl. der philol.-histor. Classe der kön. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften*).

³⁾ Zachariä, *Il diritto romano nella bassa Italia e la scuola giuridica di Bologna (Rendiconti del r. istituto lombardo)*, a. 1885. E specialmente Brandileone, *Il diritto bizantino nell'Italia meridionale dall'VIII al XII sec.*, Bologna, 1886, p. 5, 7 ss.

di diritto privato e negli statuti non v'è accenno a co-desta influenza, nè ci imbattiamo mai, studiandoli, in espressioni giuridiche di radice greca, come, invece, ne troviamo non solo in Sicilia, ma anche in Dalmazia, specie nelle città meridionali, quali Ragusa e Cattaro, dove il dominio bizantino durò più a lungo che in Istria, ed ebbe influssi innegabili su lo svolgimento di molte parti del diritto privato; sì che ancor nelle fonti posteriori molte espressioni, riferentisi a istituti giuridici importanti, quali gli esecutori testamentari, il diritto marittimo, i rapporti patrimoniali fra coniugi, e così via, tradiscono indubbiamente una origine bizantina.¹⁾ Perciò nè l'istituto degli esecutori testamentari, nè il *ius protimiseos*, nè il terzo per l'anima, che un chiaro storico del diritto²⁾ vorrebbe

¹⁾ Così per dar solo alcuni esempi, cfr. quanto agli epitropi (ἐπίτροποι), e nel senso di esecutori testamentari e in quello di tutori, stat. Cattaro, c. 183; stat. Ragusa, III, 41. Ne' quali vengono anche ricordati gli *aptagi*, ἐπαγιατά del diritto bizantino (Zachariä, *Gesch.* 363-364), che vivono anche negli statuti di Cattaro (*aptagiae*) c. 13, 79 e negli St. di Budua, 24, 610; l'*entega* nel diritto marittimo, (ἐνθήκη) St. Rag. I, 23, III, 13; VII, 2, 17, 42-49. 53; i *marinarii partiarri* (ναύτης μερίτης), sui quali Zachariä, *Gesch.*, 317; il taglio del naso (βινκοπέισθαι) nel diritto penale. Sempre a Ragusa (St. II, 18) vedasi il *piatus*, viaggiatore, o mercante, su nave, e si pensi agli ἔμποροι καὶ ἐπὶβάται, del Νόμος ροθίων ναυτικῆς Zachariä, *Ius gr. rom.* IV, 165: Per la dote, *parchivium* (προῖξ, neo-ellen.: προίκα) — in uso anche a Cattaro — vedi St. Rag. IV, 1 e ss., V, 31, VIII, 92, 95. Ma su tutto ciò vedi quanto ampiamente fu raccolto da C. Jireček, *Die Romänen in den Städten Dalmatiens während d. Mittelalters* I, p. in *Denkschriften der k. Akademie der Wissenschaften (phil.-hist. Cl.)* Bd. 48, Vienna, 1902. Cfr. anche per la diplomatica Sufflay, *Die dalmatinische Privaturkunde*, in *Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Cl.* Bd. 147, Vienna, 1904: e si veda, se non dispiace, per qualche istituto di diritto privato il mio *Contributo alla storia del diritto romano in Dalmazia nel X e XI secolo (Archeografo triestino vol. XXXI, 1906)*.

²⁾ Cfr. G. Tamassia, *Il diritto di prelazione e l'espropriazione forzata negli statuti de' comuni italiani* in *Archivio giuridico* di F. Serafini, vol. XXXV, a. 1885, dove, a pag. 5, si fa derivare la parziale successione intestata degli st. di Umago (*decem libras pro centenario*, St. Hum. III, 34) in suffragio dell'anima, dalle novelle di Leone e Constantino Porfirrogenito, che ricordano il tergo per l'anima (εἰς τὴν ὑπὲρ ψυχῆς διανομήν,

anche in Istria d'origine bizantina, possono essere un prodotto della influenza diretta e immediata di quella legislazione; ma sono istituti che ripetono altra origine e si svolgono paralleli nel diritto volgare, senza contatto materiale nè con l'Epanagoge, pubblicata nel IX secolo, ne' cui scoli appariscono la prima volta gli *epitropoi* nel senso di esecutori testamentarii, nè con la *protimesis*, che in Istria si svolge differente e assume quasi esclusivamente la forma di retratto gentilizio, e che non si può, in nessun caso, far risalire alla novella di Romano Lacapeno del 922¹⁾; nè, quanto al terzo per l'anima, con le novelle di Leone e Costantino, 776-780, nè con quella pubblicata un secolo dopo da Leone il filosofo.²⁾ Certo nessuno, dal secolo IX in poi, vorrà ammettere in Istria un contatto con codesti fattori.

Non solo: ma nemmeno l'Ecloga di Leone Isaurico pubblicata nel 740, o nel 739, come par più probabile³⁾, poté penetrare in Istria; nè per quell'epoca si può più parlare di una diretta influenza della legislazione bizantina in questa provincia.

Anzi, l'Ecloga non era ancor pubblicata, e non era ancor penetrata nemmeno nell'Italia bizantina, che già l'Istria s'era completamente staccata dall'impero d'Oriente. Ciò non mi pare sia stato avvertito dagli storici del diritto, che vogliono far risalire all'Ecloga l'origine della comunione matrimoniale dei beni istriana.

Zachariä, *Ius. gr. rom. III*, coll. II, nov. XI e Coli. III, nov. XII) da erogarsi dall'asse di chi muore intestato e senza eredi. Per il *ius protimeseos* e i *commissarii* (epitropoi) vedi pag. 261. Del resto, in nessuno degli statuti istriani si trova l'espressione *epitropi* per indicare gli esecutori testamentarii; nè il dominio bizantino dura in Istria fino al sec. XI; nè il linguaggio degli statuti istriani arieggia spesso quello greco, come, certo per una svista, ripeté il ch. prof. Siciliano Villaneuva, *Dir. biz.*, citato, p. 155. Queste somiglianze col diritto greco-romano furono riscontrate dal Tamassia appunto negli statuti dalmatici. (Tamassia, *Dir. di prelat.* cit., 261 e ss.).

¹⁾ Schupfer, *Romano Lacapeno e Federico II a proposito della protimesis*. Roma, 1891 (*Atti Accad. Lincei*, a. CCLXXXVII).

²⁾ Brandileone, *Diritto bizantino nell'Italia meridionale*, p. 72, 73.

³⁾ Dopo gli studi del Biener. Cfr. Siciliano Villaneuva, p. 19, *Notizie storico-bibliogr. su l'Ecloga in Zachariä, Historiae iuris graeco-romani delineatio*, Heidelbergae, 1839, pp 14 ss, 31 ss, 41 ss; Mortreuil, *Histoire du droit byzantin*, Paris, 1843, I, 363 e ss.

L'opera di Leone III Isaurico per il riassetto dell'impero ebbe assai scarso frutto per l'Istria. Occupato nelle provincie orientali; stretto da presso fin sotto le mura di Bisanzio dalle armi del califfo; impegnato nelle lotte co' saraceni; rivolto con ogni sforzo a ricuperare i suoi pericolanti possessi della Cappadocia e della Frigia; l'Isaurico dovette assistere impotente all'allontanarsi dell'Istria dall'orbita delle sue influenze e al progredire de' successi longobardi. Sopravvenuta la lotta per le immagini, in seguito al celebre editto, promulgato da Leone nel 726¹⁾; la violenta agitazione che ne seguì in oriente e in occidente apportò addirittura una scissura irreparabile fra l'Italia e Bisanzio.²⁾

È le pastorali di papa Gregorio II, difensore di quella che il Gregorovius chiamò la cristiana mitologia, fecero perdere a Bisanzio la Pentapoli e la Venezia, e l'Istria stessa che, staccatasi dall'impero, si dichiarò apertamente per il pontefice; opponendosi con la forza all'esecuzione del decreto imperiale e agli ordini di Paulo, esarca di Ravenna; cacciando i duchi fedeli a Leone Isaurico; ed eleggendone de' nuovi, devoti alle immagini.³⁾

Sicchè, ancora nel 781, al concilio romano, tenuto da papa Gregorio II contro gli iconoclasti, prendono parte attiva il patriarca di Grado co' suoi suffraganei della Venezia e dell'Istria.⁴⁾

Come vedesi, la lotta per le immagini non fu lotta puramente dogmatica; ma essa ebbe pure il suo contraccolpo su le relazioni politiche fra il papato e Leone Isaurico, e fra l'Italia bizantina e l'impero d'Oriente: e non solo l'iconoclasmo die' notevole spinta allo sviluppo della dogmatica orientale, affrettando la separazione delle due chiese, ma, per molti paesi italiani, soggetti a Bisanzio, segnò il principio di un

¹⁾ Gregorovius, *Storia della città di Roma nel medio evo* (ed. ital., Roma 1900 e ss.) lib., IV, c. 1.; Gfrörer, *Byzant. Gesch.*, II, 463.

²⁾ Benussi, *Nel medio evo*, 26.

³⁾ Hartmann, *Untersuchungen zur Geschichte der byz. Verwaltung in Italien*, 1889, pag. 23; e Benussi, op. cit., 27.

⁴⁾ Dand., *Chron.* VII. 4, 10, in Muratori, *Berum italicar. ss.*, XII.

decisivo distacco politico, che influì sul configurarsi de' nuovi stati indipendenti, quali il ducato romano e la Venezia. E, se anche prima che scoppiasse aperta la lotta per il culto delle immagini, lotta che occupa un secolo, da Leone III (716-741) a Teofilo (829-842), da Gregorio II (715-731) a Gregorio IV (827-844), una serie di cause amministrative e politiche aveva già da tempo rilassato il vincolo che legava l'Italia bizantina all'Oriente; con l'Iconoclasta questo vincolo si spezza ed ha per ultima conseguenza la caduta del potere bizantino nella maggior parte d'Italia. L'Istria ne segue le sorti, assai prima della pubblicazione dell'Ecloga (739); e anche prima dell'epoca (733) in cui, per gli eventi narrati, i bizantini aveano dovuto limitarsi a difendere e a mantenere con sicurezza le sole coste dell'Italia inferiore.

In rapporto a questi fatti, le fonti antiche ci offrono sicuro appoggio per giungere alla conclusione che l'Ecloga non potè penetrare in Istria, perchè la stessa s'era diggià staccata dall'impero d'Oriente.¹⁾

¹⁾ Su gli avvenimenti italiani, e, di conseguenza, sul distacco dell'Istria da Bisanzio, fin dallo scoppiare della lotta per le immagini i più espliciti scrittori antichi sono pur sempre Teofane, Anastasio Bibliotecario e Paolo Diacono: Theoph. *Chronographia*, ed. Boor, Lipsiae: 1883, I, 404: Τούτω τῷ ἔτει ἤρξατο ὁ δυσσεβῆς βασιλεὺς Λέων τῆς κατὰ τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων καθαιρέσεως λόγον ποιῆσθαι. Καὶ μαθὼν τοῦ Γρηγόριος, ὁ πάπας Ῥώμης, τοὺς φόρους τῆς Ἰταλίας καὶ Ῥώμης ἐκάλεισε γράψας πρὸς Λέοντα ἐπιστολὴν δογματικὴν κ. τ. λ. Vedi inoltre: p. 408: ἐν δὲ τῇ προεσβυτέρῃ Ῥώμῃ Γρηγόριος, ὁ πανήρωσ ἀποστολικὸς ἀνήρ. . . λόγω καὶ πρόξει διαλάμπων, ὃς ἀπέστησε Ῥώμην τε καὶ Ἰταλίαν καὶ πάντα τὰ ἐσπερία τῆς τε πολιτικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ὑπακοῆς Λέοντος καὶ τῆς ὑπ' αὐτὸν βασιλείας. E a pag. 409: .. Γρηγόριος τὴν Ῥώμην σὺν πάσῃ τῇ Ἰταλίᾳ τῆς βασιλείας αὐτοῦ (cioè di Leone III) ἀπέστησεν. Cfr. ancora pp. 410, 413. Vi corrisponde Anastasio Bibliotec., *Chronographia tripartita*, ed. de Boor, Lipsiae, 1885 pp. 260-61, 264, 265. Paul. Diac.: *De gest langob.* (ed. Pertz) I. VI, c. 49: *omnes Ravennae exercitus vel Venetiarum talibus iussis* (di Leone III) *uno animo restiterunt*. Su queste fonti fondano, più o meno, la loro narrazione: Fr. Chr. Schlosser, *Geschichte der bilderstürmenden Kaiser*, Frankfurt a. M., 1812, pp. 167 ss., 173 ss.; Marx, *Der Bilderstreit der byzantinischen Kaiser*, Treviri, 1889, p. 46, 51 ss. Vedi

Così, coi primi decenni dell'VIII secolo si chiude l'epoca della dipendenza dell'Istria da Bisanzio, e finisce per sempre ogni diretta influenza bizantina su la vita politica e giuridica della provincia. Del tramonto dell'astro bizantino approfitta il longobardo Liutprando non solo per estendere il suo dominio nell'Italia centrale e per impadronirsi, sia pure per breve tempo, di Ravenna (728), ma per assoggettarsi l'Istria, già da gran tempo minacciata.

La quale, è vero, cade appena nel 751 in potere de' longobardi; ma, se l'Ecloga stessa giunse in Italia dopo che questa si era già ribellata al dominio greco, e allorchè la maggior parte delle provincie bizantine erano state occupate dai longobardi; se, di conseguenza, la sua applicazione e influenza potè restringersi solo al tema di Sicilia e alle poche terre dell'estrema Italia meridionale, a quella ricongiunte¹⁾; come avrebbe potuto venir promulgata nell'Istria, in nome di Leone Isaurico, fra una popolazione nemica all'imperatore, la quale, per un lato, avea rifiutato di obbedire all'editto su le sacre immagini; e per l'altro lato era in perpetuo sconvolgimento e già prossima a cadere in balia de' longobardi? Come mai, caduta Ravenna, massimo e influentissimo centro dell'Italia bizantina, in mano de' nuovi conquistatori, si può parlar di un influsso bizantino su l'Istria, proprio in una epoca, in cui questo è già chiuso per gran parte d'Italia con l'occupazione longobarda della Pentapoli, delle Puglie e dell'Esarcato? Il distacco dell'Istria da ogni diretto influsso della legislazione bizantina a me sembra assoluto, già dallo scoppiare della lotta per le immagini. Caduta Ravenna, con l'Istria, nel 751, la difficoltà di ammettere che l'Ecloga vi penetrasse,

anche Scheuk, *Kaiser Leon III, ein Beitrag zur Geschichte des Bilderstreits*, Halle, a. S. 1880; Schwarzlose, *Der Bilderstreit, ein Kampf der griechischen Kirche um ihre Eigenart und ihre Freiheit*, Gotha, 1890, specialm. a pagg. 46 ss., 56. E si raffrontino le acute osservazioni del Calisse, *Il governo dei bizantini in Italia*, Torino, 1885, pp. 69 ss., 72, e ciò che scrive L. M. Hartmann, *L'Italia e l'impero d'occidente fino ai tempi di Paolo Diacono*, in *Atti e memorie del congresso storico tenuto a Cividale nel 1889*. (XI cent. di Paolo Diacono) Cividale, 1900, pag. 161 e ss.

¹⁾ Solmi, *Diritto ital.* § 10, p. 52.

dal 774 al 788, non è certo minore; ma, anche volendosi supporre per un momento, che, in quell'agitato periodo, durante la nuova effimera occupazione bizantina, l'Ecloga avesse avuto campo di penetrare nella provincia; la sua influenza sarebbe stata, in ogni caso, assai problematica, nè avrebbe potuto diventar di per sè sola l'origine della comunione universale istriana, la quale, in questo caso, sarebbe stata soffocata al suo nascere dalla sovrapposizione di elementi longobardi e franchi. E se, invece, noi troviamo la comunione così generalizzata e diffusa, ne' secoli XIII e XIV, da quando cioè principiamo ad aver documenti di diritto privato, ciò dimostra che l'istituto non solo si era svolto, nell'elemento popolare, al di fuori di un'influenza bizantina, ma aveva saputo resistere solidamente e vittoriosamente alle nuove correnti, penetrate con la conquista.

V.

L'origine volgare della comunione. Analisi della consuetudine istriana.

Tutte queste ragioni d'indole storica persuadono, parmi, la conclusione che l'Ecloga non poté penetrare, nè essere conosciuta in Istria; e perciò cade l'ipotesi che quel monumento della giurisprudenza bizantina abbia potuto dare origine al sistema di comunione de' beni delle carte e degli statuti istriani. Tutto, dunque, ci conduce a cercare altra via di soluzione al nostro problema. Se non che, e il sistema familiare dell'Ecloga e il matrimonio istriano hanno, per certi rispetti, quanto all'origine loro, una certa sorte comune, e nelle medesime cause che determinarono l'Isaurico a sancire quei principii nell'Ecloga va ricercato anche il sorgere del regime di comunione dell'Istria.

Nè va preso in senso troppo assoluto che nulla si trovi nelle fonti giustiniane che riguardi, almeno indirettamente e di lontano, la comunione de' beni fra coniugi. Poichè, se gli

sforzi di coloro che riattaccano, anche oggidì, l'origine della nostra comunione al diritto romano sono, come parve allo Schupfer, „piuttosto campati in aria“¹⁾; non si può negare proprio tutta l'importanza ad alcuni troppo chiari frammenti del Digesto e a qualche costituzione del Codice, ne' quali appunto si manifesta, secondo il Lado²⁾, „come uno spirito nuovo, che doveva condurre, in ultima analisi, a tutt'altro sistema“ da quello della perfetta separazione de' beni coniugali. Se non che, oltre che ad alcuni frammenti, citati dal chiaro autore, non si può veramente dar troppo peso; più che una tendenza del diritto ufficiale ad un nuovo indirizzo, pare a noi che alcuni di que' frammenti rivelino appunto la pratica, i bisogni imperiosi della vita, la concezione volgare delle norme giuridiche che tendono, se non certo a prender il sopravvento, almeno ad imporsi all'attenzione dei giureconsulti. Così, crederei si debbano interpretare il fr. 1 *de act. rer. amotar.* XXV, 2, per cui la donna, asportando le cose del marito non può commettere furto, perchè la *societas vitæ quodammodo dominam eam facit*, e la c. 4 *de crim. xp. hered.* IX, 32, in cui si nega contro la moglie la *intentio criminis expilatae haereditatis*, appunto perchè essa *socia rei humanae atque divinae domus suscipitur*. E così pure, ad usi volgari, devianti dalle norme ufficiali potrebbe accennare il noto passo di Scevola (lib. XVII digest.) conservatoci nel fr. 16 § 3 *de alimentis* XXXIV, 1, nella cui fattispecie è ricordato un marito *qui societatem omnium bonorum suorum cum uxore sua per annos amplius quadraginta habuit*.

Fra la giurisprudenza ufficiale e l'Ecloga sta dunque la pratica volgare; ed è dimostrato, poi, che l'Ecloga stessa, nella maggior parte de' suoi 18 titoli, contiene diritto consuetudinario ridotto a legge³⁾; usanze già imperanti e diffuse da gran tempo nella pratica, che ivi ottengono definitiva sanzione.

A questi usi, sanzionati da Leone Isaurico, e già in vita nella consuetudine volgare, appartenerebbero non solo, in gran

¹⁾ Schupfer, *La comunione de' beni e l'Eccl. isaur.* cit. pag. 320.

²⁾ Lado, op. cit., p. 24 ss.

³⁾ Siciliano-Villaneuva, *Dir. bizant.*, 20.

parte, le disposizioni che riflettono la forma per la celebrazione del matrimonio, la redazione in iscritto de' contratti dotali, ed altri istituti, che toccano da vicino i rapporti fra i genitori e la prole¹⁾; ma precisamente anche quella quasi comunione familiare che si verifica alla morte di uno de' coniugi — anche se sopravviva la madre — tra il coniuge superstite e i figli, con tutti gli effetti, de' quali fu sopra discorso, e che si riscontrano anche nelle nostre carte, sotto la forma di uno svolgimento analogo, indipendente dall'Ecloga e da contatti diretti col diritto bizantino.

E così, indipendente dall'Ecloga, si svolge in Istria anche il regime della comunione patrimoniale fra i coniugi; vi si svolge quale consuetudine popolare, quale una manifestazione del diritto volgare; sorta per gli spontanei bisogni della vita; sotto l'impulso delle peculiari condizioni economiche del paese; non senza risentir l'influenza de' principii del cristianesimo e delle dottrine de' padri della chiesa, sia per quanto riguarda la formola di *matrimonio da fratello a sorella*, sia rispetto al suo contenuto di perfetta eguaglianza dei diritti de' coniugi, concretantesi nella comunione universale de' beni. Anche per questo aspetto il diritto sancito dall'Ecloga, in cui Leone tanto spesso, e si volentieri, invoca le sacre carte, e l'istituto della nostra comunione obbediscono all'identica influenza.

Ma tutto ciò ha, forse, bisogno di venir brevemente illustrato.

Che il nostro istituto sia vissuto a luogo quale consuetudine fino all'epoca statutaria, e che, anche dopo la *lex scripta* degli statuti, abbia riconosciuto solo dalla consuetudine la sua ragione d'essere, lo si rileva appunto, in principal modo, dagli stessi statuti istriani.

Già ho accennato al costante e concorde richiamo degli statuti alla *consuetudo antiqua*, che per alcuni è *antiquissima*, precipuamente e quasi esclusivamente in quei casi, ne' quali parlano del matrimonio secondo l'usanza istriana. Ho ricordato che molti degli statuti non accennano alla comunione

¹⁾ Ecloga, II, 6, 7.

che con una massima generale, lasciandone regolar dall'uso antico gli ulteriori rapporti: uso che è largamente applicato nella pratica, come lo dimostrano i documenti.

Caratteristico esempio, fra gli statuti, quelli di Pirano, i quali, accennando alla presunzione di diritto che i matrimoni, sino a prova contraria, sieno da ritenersi contratti *ad usum provincie Ystrie*, non ne definiscono nemmeno il contenuto, o l'essenza, che appena si può intendere da quanto dispone il capitolo che vien dopo; mentre solo i documenti ci danno chiaro ragguaglio e sul modo come fosse inteso in pratica il matrimonio istriano, e su la perfetta fusione del patrimonio de' coniugi all'atto della celebrazione del matrimonio. Così pure, gli statuti di Capodistria in nessun luogo definiscono con una norma positiva il matrimonio *ut frater et soror*; eppure, accontentandosi di accennarvi e di ammetterlo, svolgono, qua e là, con precisione, i rapporti patrimoniali fra i coniugi, basati su la perfetta comunione de' beni.

Gli statuti di Pingente, invece, ricordano il matrimonio *a fra e suor, secondo la consuetudine del castello di Pingente*¹⁾; quelli di Parenzo il matrimonio *secondo l'uso della provincia d'Istria che si dice tra fratello e sorella*²⁾; quelli di Portole ricordano il matrimonio *conforme all'usanza del castello di Portole*³⁾, e così via; e in nessuno di codesti statuti c'è la definizione di tale matrimonio. Così, non solo la speciale denominazione del matrimonio secondo l'uso de' singoli luoghi o della provincia, con espressione antitetica ad usanze forestiere, quale quella di Venezia, spesso ricordata, designa un uso eminentemente indigeno e schiettamente popolare; ma anche il procedimento di questi statuti dimostra nel più evidente de' modi come nel caso concreto si tratti di una consuetudine volgare, e come alla consuetudine soltanto si lasciasse determinare l'essenza e la portata dell'istituto. Il matrimonio a comunione di beni era indigeno, diffuso dovunque; ma la sua esistenza si

1) c. 82.

2) II, 67.

3) c. 91.

concretava al di fuori della legge scritta. Consuetudine popolare in lotta, forse, all'epoca statutaria, col regime dotale, ma viva ancor sempre.

Un altro gruppo di statuti, cioè quelli di Umago, Cittanova, Pola, Rovigno, in relazione al matrimonio *ut frater et soror*, seguono un'altra via, che ci permette di determinare come esso costituisca una delle parti più antiche e più notevoli di essi statuti, e come anche qui la consuetudine antica sia unica fonte della legge scritta. L'antica tradizione giuridica della comunione de' beni viene accolta integralmente nel corpo delle leggi municipali, ed è solamente fermata in iscritto per quel bisogno della stabilità del diritto che sentivano allora le città ricostituite a comune, e che le spinse a riaffermare e precisare l'osservanza della norma. In questi casi anzi ci è data la possibilità di distinguere le varie fonti, onde i rispettivi statuti derivano. La formola statutaria *stutumus, statutum est*, e simili, cede davanti alla più antica formola consuetudinaria.¹⁾ In questa parte il gruppo di statuti accennati, determinando l'essenza del matrimonio istriano, non ha tanto un valore costitutivo quanto una importanza precipuamente declaratoria; ed è segno evidente che il matrimonio istriano ripeteva la sua ragione d'essere dal diritto volgare, vivente ancora all'epoca della compilazione degli statuti, e preso in debita considerazione dagli statutarii. Così gli statuti di Umago affermano di voler *terminare qualiter matrimonia contrahantur*, aggiungendo che *quicumque contraxerit matrimonium in Humago et districtu dicitur contraxisse secundum consuetudinem terrae Humagi, quod nuncupatur frater et soror et intelligi debeat ipsa consuetudo hoc modo ecc.*²⁾ Non altrimenti lo statuto di Cittanova, rifacimento del 1450 di statuti più vecchi, ci offre la prova che il matrimonio a comunione di beni, pure mentre si faceva strada quello a sistema dotale, ripeteva l'origine dalla consuetudine, che vien solo rafforzata dalla legge scritta: *Per casion* — dice lo statuto³⁾ — *che in le parti del Istria se contraze multi matrimonij*

¹⁾ Cfr. Solmi, *Dir. it.*, 492.

²⁾ III, 45.

³⁾ II, 24.

delli quali non se fà alcun istromento, volemo che tutti matrimonij fatti, e contratti in Zidanoua, e per lo sò destreto, se intenda esser fra e suor. Il resto è lasciato, come si vede, alla consuetudine popolare, che ancor nel sec. XV è la fonte dell'istituto Lo statuto di Rovigno¹⁾, dove, come a Pola, già dal secolo XIV, il matrimonio a dote è sempre più in uso, ed occupa già un posto importante, unica fonte del matrimonio a comunione di beni è il costume et consuetudine antica d'Istria — gli statuti di Trieste la dicono antiquissima — la quale approvemo et laudemo; ed unica fonte lo è pure a Pola, dove, ancor nel secolo XV, il matrimonio al modo della città di Pola — a comunione di beni — vive accanto a quello al modo della città di Venezia²⁾; ed è chiaro che il primo de' due continuò a lungo a vivere nella coscienza popolare, quale mos, se appena nel libro delli straordinarii, che è una aggiunta recente al corpo degli statuti più antichi, questo sistema matrimoniale riceve sanzione di legge scritta, al di fuori della quale era vissuto sino allora.³⁾

La rubrica ci è conservata così: *Della consuetudine antica per la quale la moglie e marito sono chiamati come fratello e sorella*. E con questo capitolo la consuetudine del matrimonio a comunione di beni diventa *consuetudo approbata*, diventa legge scritta, qualche secolo dopo che si era già svolta e determinata:

L' antico costume della consuetudine antichissima costì approbando, ordiniamo a tutti li matrimonii sinora fatti, e che per l'avvenire legittimamente saranno contratti a Pola, e suo territorio di questa natura, et efficacia s'intendano esser che per il matrimonio il marito, et la moglie sia finto esser fratello e sorella ecc.

Nè vanno dimenticati gli statuti di Isola che seguono, press'a poco, la regola stessa.

Anche per questi statuti, la comunione universale vive nella consuetudine volgare: *Cum generale sit secundum consuetudinem huius terre Insule vir cum uxore post matrimonium*

¹⁾ II, 77.

²⁾ III, 38.

³⁾ V, 2.

contractum esse frater et soror in bonis eorum universis, statutum est ecc. Così pure, ancora all'epoca della compilazione di questo statuto, oltre che la pratica generale della comunione viveva quale consuetudine, niente altro che la consuetudine ne regolava, da antica epoca, non pochi rapporti. Ond'è che si stabilisce appena nel secolo XIV in iscritto, con una *pars capta in consilio*, la cui funzione è appunto di sancire in iscritto la consuetudine popolare, il procedimento col quale il marito, vivente a comunione di beni con la moglie, può, volendolo, procedere col concorso della stessa alla vendita di beni, acquistati dopo contratto il matrimonio E a questa massima viene dato appena allora il vigore di legge, *cum sit quedam consuetudo antiqua et non appareat in scriptis per statutum.*¹⁾ Quanto antica sia questa consuetudine lo abbiamo visto da' documenti, nei quali anche la moglie prende parte alle vendite del marito; partecipazione che anche ora con questo nuovo argomento ci è permesso di dimostrare derivante dalla natura del matrimonio a comunione di beni, e che nulla ha che a fare, nemmeno in origine, col diritto della moglie alla *quarta* o alla *tertia conlaborationis*.

E, prima di chiudere l'esame, giova accentuarlo ancora: questo modo di procedere degli statutari si verifica solo quando si tratti del matrimonio a comunione di beni; solo allora negli statuti istriani, in gran parte così remoti fra loro e per origine e per vicende, che ne determinarono la forma e ne crearono il contenuto, si accentuano questo valore dichiaratorio della norma e la sua origine puramente consuetudinaria; solo in questo caso sono prese in considerazione e così bene rilevate tanto l'antichità e la generalità dell'uso popolare, quanto l'identità della terminologia per indicarlo: un procedimento che, come si vede, ha tutto il suo valore per la nostra dimostrazione.

¹⁾ Cfr. St. Isola, II, 2, 3.

VI.

**Le dottrine cristiane e le condizioni sociali dell'Istria
ne' loro rapporti con lo sviluppo della comunione.****Sua decadenza, e rifiorire del sistema dotale dopo il
secolo XIV.**

Tutto quanto fu esposto sino a qui parmi concorra a dimostrare che la comunione matrimoniale de' beni in Istria ci si presenta quale un prodotto del diritto volgare, vissuto a lungo nelle consuetudini del popolo, fino all'epoca della compilazione degli statuti.

Al suo determinarsi verso il concetto della fusione perfetta de' beni contribuirono in Istria due altri potenti fattori: da un lato l'influenza del cristianesimo, per il principio che questo elaborò del matrimonio, ritenuto dalla chiesa la fusione dei due coniugi e la comunione fra loro di corpo, di spirito, e per conseguenza anche di economia¹⁾; dall'altro lato le peculiari condizioni delle stirpi indigene e la povertà della vita economica in Istria tra le classi popolari, che fecero scadere l'importanza della dote romana e invilirne il concetto. Onde il regime della comunione, che, per eccellenza, è regime da povera gente, salvaguardava mirabilmente l'integrità del patrimonio domestico; e, con la unione de' patrimoni, raggiungeva il modo di equilibrare l'economia della famiglia e provvedere ai bisogni della prole.

Quanto all'influenza religiosa, non solo il concetto della indissolubilità del matrimonio²⁾, che fe' men frequenti i

¹⁾ Ciccaglione, *Origine* ecc., p. 11.

²⁾ Per il concetto dell'indissolubilità del matrimonio, energicamente sostenuta dagli scrittori cristiani, in base alla scrittura — di solito: Genes. 16, 30, *ibid.* 2; Matteo, 5, 32, 19, 6, Paul. ad Rom. 7, 2

divorzii, ma anche il principio della comunione de' beni praticata già da' primi fedeli, largamente elaborato da' primi padri della chiesa, influirono su lo svolgersi del regime del patrimonio comune fra marito e moglie. Questo principio de' tempi apostolici, secondo il quale a' fedeli *erant omnia communia et distribuebantur singulis, prout cuique opus erat*¹⁾, fin da' primi secoli della chiesa è bandito da' concilii e propugnato dagli scrittori. *Sancta communitas* è l'accolta de' fedeli; *fraternitas* è detta l'unione cristiana nelle epistole de' primi papi²⁾; e *fratres et sorores*, nelle lettere degli stessi, sono i fedeli d' ambo i sessi, che vivono in siffatta comunione.³⁾ Il quale concetto della comunione del patrimonio tra i primi fedeli, ricordato, fra altri, da Lattanzio, da Giustino, da s. Agostino⁴⁾, e applicato ben presto al tipo di matrimonio perfetto, secondo l'idea cristiana,

ad Corint I, 7, 10 — basti pensare alle *Const. quae tribuuntur apostol.* II, c. 8, Mansi, *Concil. collect.* I. 374 ss.; e basti ricordare l'opera de' concilii più antichi. Cfr. *Concil. Eliberit.* (a. 305), c. VIII, Mansi, I, 9, c. LIV, *ibid.*, 14 e ss.; *Concil. Arelat.* I (a. 314) can. X, Mansi, II, 473 ss.; *Concil. Neocesareense*, sub Silvestro pp., *ib.* II, 541; *Conc. Laodicea* (a. 364) can. I, *ib.* II, 563; *Sanctiones et decreta sanctor. patr.* 318 *Nic.* cap. 5, *ib.* II, 1037; *Concil. Gangra*, 324 circa. c. XIV, *ib.* II, 1103. Inoltre, Mansi, *Concil. coll.* III. 653, ss. 657 ss. e 1059 ss.; e *Canones s. Basilii archiep.* in Mansi, III, 1190, ss. can. IV, IX, XI; *Decreta Celest. I pp.* (a. 423) 472-3 Mansi, IV e così via. Degli scrittori ecclesiastici i più decisi: Tertull. *lib. de monogam.* c. 4; s. Girolamo *ad Geruntium*; s. Crysost. *Serm. de libello repudiij sup. I epist. Pauli ad Corint.* 7; Agostino, lib. I. *de adulter. coniug.* c. 25; e ancora Girolamo in *epist. ad Amand. presbyt.* riportata in Graziano *Decr. c. omnes causationes*, 32 q. 7. E vivamente s. Ambrogio sosteneva che la moglie non poteva separarsi nemmeno dal marito adultero per isposarne un altro: *posse tamen maritum legis Iulias, non Dei, imperatorum Severi et Antonini, non Christi, forensis iudicii, non coelestis.* Ambr. in *Comment. ad epist. 1 ad Corint. c. 7.* E gli esempi potrebbero divenire infiniti, anche per i secoli posteriori.

¹⁾ *Acta Apostolor.* 4.

²⁾ Clem. I pp. epist. I, Mansi, *concil. coll.* I, 97 ss.

³⁾ *ib.* ep. VI, 145 ss. Cfr. anche Ep. V, Mansi, I; *Const. Apost.*, *ib.* 494; *Epist. Urbani I.* pp. a. 227, *ib.* I, 750.

⁴⁾ Laet., *div. instit.* V, c. 14; Giustino, *Apolog.* c. 14; s. Agostino, *de ope monachor. lib. unus* (p. 301 ss. Opp. III, Lugd. 1586).

non solo eleva la posizione morale della donna di fronte all'uomo, ma la rende partecipe d'eguali diritti.

La dottrina, sostenuta con tanta energia da Lattanzio, in ispecie dove afferma che la *divina lex. duos in matrimonium, quod est in corpus unum, pari iure coniunxit*¹⁾, alla fine del IV secolo dell'èra volgare è entrata, si può dire, nella coscienza popolare mercè i canoni de' concilii, le epistole de' pontefici, l'eloquenza degli apologisti, le dottrine de' santi padri. Per s. Agostino il matrimonio cristiano è una *confederatio nuptialis inter virum et uxorem*, e i due coniugi son tenuti ad una *mutua servitus*; *confederatio*, la quale ci ricorda la *optima societas*, che, secondo un canone del concilio niceno²⁾, devono contrarre tra di loro i due sposi, e che si basa pur sempre su l'eguaglianza dei diritti de' due coniugi, e nel campo etico-religioso e nel campo economico. Più espliciti ancora, a tacer d'altri, sono Asterio d'Amasea, Giovanni Crisostomo e Gregorio Nazianzeno.³⁾ E, a questo proposito, va ricordato un caratteristico passo di Tertulliano, che così descrive il matrimonio cristiano, anche in relazione a' diritti e doveri patrimoniali fra i coniugi: *AMBO FRATRES, ambo conservi, nulla spiritus carnisve discretio. Atquin vere duo in carne una. Ubi caro una, unus et spiritus. Simul orant, simul voluntantur et simul ieiunia transigunt, alterutro docens, alterutro*

¹⁾ *Div. inst.* IV, c. 21.

²⁾ *De bono coniugali contra Iovinianum, lib. unus*, opp. v. VI, 832. *Sanctiones et decr. ss. pp. Nic.* c. XI, Mansi *collectio*, II, col. 1039.

³⁾ Per Asterio d'Amasea la moglie oltre all'esser compagna del marito, aiuto nelle malattie, custode del focolare domestico e così via, deve anche „dividere con lui in comune le ricchezze, ove ci sieno“. Aster. Anas. in Matth. XIX, 8, presso Combefis. *Auctar. nov. Bibl. patr.*, Paris, 1648 I, 85; Chrisost. *De virgin.* c. 28, t. I opp., 289, Gregor. Nazianz., *Homil. XXXI*, I opp. (ed. Bill.) 499. Cfr. per questi concetti e per la *συγκλήρωσις τοῦ βίου πάντος* del matrimonio cristiano nella chiesa orient. Zhishmann, *Das Eherecht der orient. Kirche*, Vienna, 1861, p. 95 ss. Con qualche profitto si può vedere anche H. I. Bestmann, *Geschichte der christlichen Sitte*, Nördlingen, 1880-85, I, 379 ss.; II, 282. Ma anche per questo concetto della comunanza de' beni materiali, applicato al matrimonio cristiano, a chi ne avesse la pazienza, sarebbe assai facile radunare numerosissimi esempj de' primi secoli del cristianesimo.

*hortantes... In angustiis, in refrigeriis, neuter alterum caelat, neuter alterum vitat, neuter alteri gravis est.*¹⁾

Dove, è notevole l'espressione *ambo fratres*, che, secondo il concetto dell'apologista, comprende in sè anche l'eguaglianza e la unità dell'economia; e nella quale è, forse, qualche cosa di più che una coincidenza fortuita con l'efficace espressione di *frater et soror*, che serve in Istria a indicare il matrimonio a comunione di beni. Poichè, giova notarlo, codesta espressione degli statuti non serve solo a chiarire il concetto del rapporto economico; ma, forse, nello stesso tempo designa anche il momento morale dell'eguaglianza di diritti e doveri fra coniugi, affratellati dal vincolo del matrimonio cristiano.

Siamo, come si vede, nel campo etico, e non più nel campo giuridico; ma non si può, in fondo, negare che la lunga e paziente opera della chiesa non abbia lasciato qualche traccia sui concetti della famiglia, nella coscienza popolare del medio evo; e che tutto quel lavoro di propaganda e di riforma sia passato senza che se ne ripercotessero gli effetti anche su le relazioni patrimoniali tra coniugi, dopo che ebbe pur la potenza di nutrire l'essenza etica del matrimonio. Certo, questo solo fattore non sarebbe bastato; ma che non abbia dato almeno una spinta al sorgere del nostro istituto è, parmi, troppo ardito negare.

Non conviene però andar troppo avanti: nè si vuole affermare con ciò che codeste influenze abbiano avuto potere di trasformare il diritto già ne' primi secoli del cristianesimo. Le esagerazioni del Troplong, e della sua scuola, hanno fatto il loro tempo.²⁾ Nè la religione, nè la chiesa, almeno fino a Costantino, ebbero alcuna parte nel grande lavoro legislativo di Roma, già perfetto nell'opera de' classici giureconsulti; ma qui si tratta e di un'epoca posteriore, e di influenze su la coscienza popolare, e quindi sul diritto volgare,

¹⁾ Tertullian. *Ad uxorem*, l. II, c. IX.

²⁾ Troplong, *De l'influence du christianisme sur le droit civil des Romains*, Paris 1843. Vedi, fra altre, le confutazioni del Laurent, *Etudes sur l'histoire de l'humanité*, Paris, 1855, t. IV, l. VI, c. 2; e del Renan *Marc Aurele*, Paris, 1852, c. 2, p. 22.

determinatesi in una età, in cui la stessa legislazione, ufficiale subiva, di quando in quando, l'influenza dei principii cristiani.

Nè, certo, nell'Istria, in questa che fu detta la terra delle basiliche, e che alle lotte e alle vicende religiose avea pur preso tanto viva parte ne' secoli, la sola influenza de' principii cristiani sarebbe bastata a far germogliare nelle consuetudini volgari la comunione de' beni. Anche le condizioni economiche della provincia collaborarono al sorgere dell'instituto.

La popolazione romanica dell'Istria, fin dal cadere del sec. VIII, stretta da ogni parte da presso dall'invasione del feudalismo, era stata oltre misura impoverita dal prevalere del sistema curtense, introdotto da' franchi, e dalle prepotenze degli ufficiali de' carolingi. Le popolazioni indigene, che non s'erano nè mescolate, nè fuse coi nuovi dominatori, s'erano viste togliere in gran parte il possesso delle terre, e aveano sofferto che i beni pubblici divenissero regalie. Resasi irrisoria la proprietà del suolo, le ristrettezze economiche crescevano, e la scarsrezza del numerario diveniva sempre più sensibile. I rustici, i piccoli proprietari, gli artigiani, gli industriali, che formavano il nucleo della popolazione indigena, erano divenuti, oramai, una società politicamente ed economicamente in decadenza. Ed. anche in Istria, le impoverite condizioni sociali avevano fatto scadere l'importanza giuridica ed economica della dote, fulcro del sistema coniugale romano, rimasta però sempre, sebbene sminuita nel suo valore, a prestare aiuto e a dividere i pesi del matrimonio; ma divenuta, quasi, una quota di beni spettante alla donna su le sostanze famigliari, e già su la via di determinarsi, anche sotto l'influsso di codeste mutate condizioni, verso quella comunione, che salvaguardava così bene l'integrità del patrimonio familiare; e che ne permetteva, con la continuazione della indivisa proprietà tra i figli e il coniuge superstite, la conservazione nella sua interezza, anche dopo morti il marito, o la moglie.

Non si possono addurre le prove, ma, senza dubbio, date le condizioni sociali, brevemente esposte, la comunione, anche in Istria, si sviluppò ancor nell'alto medio evo, al sorgere di quel periodo che, nella storia del nostro diritto, è detto romano-barbarico; in coincidenza, e parallelamente, a quei profondi

mutamenti, che, anche nel resto d'Italia, aveano subito, sotto l'impulso degli stessi fattori, i rapporti patrimoniali tra coniugi, quali s'erano configurati nell'ultimo periodo del diritto romano.¹⁾

E qui, forse, sarebbe da aprire una breve parentesi; e assegnare un posto conveniente anche ad altra influenza non su l'origine, ma su l'ulteriore sviluppo della nostra comunione; un posto a quegli influssi germanici, che qualche chiaro scrittore sostenne esser l'unica fonte del nostro istituto; ma che noi, per quanto fu detto sino ad ora, dobbiamo ritenere sarebbero stati assolutamente insufficienti a far sorgere la comunione istriana. La quale, come principio fondamentale, è un'istituto, in Istria, eminentemente volgare; aiutato nel suo manifestarsi e dalle speciali condizioni sociali della provincia e dall'influenza dei principii cristiani in quella parte della popolazione che, seppure spogliata in gran parte di ogni diritto politico, avea saputo conservare con profonda tenacia i lineamenti fondamentali, come di altre, così di questa sua istituzione di diritto privato.

I contratti co' franchi, e un'eventuale influenza delle costumanze franche potrebbero aver agevolato lo sviluppo della comunione e potrebbero, ancor più, averne determinato qualcuno de' caratteri. In ogni caso, converrebbe provarlo. Certo nel diritto franco, col suo speciale regime familiare, c'era pur qualche cosa che avrebbe potuto, con un certo successo, innestarsi sul vecchio tronco della comunione istriana e allargarne i rami oltre i confini dell'idea primitiva.

Ma ciò oltrepassa i limiti, assegnati a queste mie ricerche. E per aver voluto studiare, a larghi tratti, il posto che la comunione de' beni tra coniugi occupa nella storia giuridica dell'Istria nel medio evo, parmi di aver divagato fin troppo. In ogni caso, a me basta aver agitato la questione; ad altri studiosi, che non mancheranno, il compito di discuterla in ogni sua parte; e, possibilmente, di risolverla.

Per concludere, dunque, la comunione, quale l'avea fatta germogliare il diritto volgare, visse consuetudinaria nella parte

¹⁾ Solmi, *Diritto ital.*, 338 ss.

più povera dell'Istria romanica a preferenza, e vi fu, come vedemmo, il sistema generalmente praticato. Anche dagli statuti stessi, compilati, la maggior parte, in pieno secolo XIV, è provato che ancora in quell'epoca la legge scritta riteneva il matrimonio a sistema dotale come un'eccezione. Certo, in alcuni statuti, come quelli di Rovigno e di Pola, i due sistemi sono già in urto fra di loro; ma ciò non rappresenta che una fase delle ulteriori vicende subite dal nostro istituto: il suo lento decadere, non senza lotta, di fronte al sistema dotale, che si fa sempre più strada fra la popolazione istriana, di mano in mano che le vicende politiche mutano e le condizioni economiche tendono a migliorare.

Riuscite le classi de' mediocri e de' minori a conquistare l'autonomia, dopo liberatesi dalle spire feudali, e dopo strappati, uno ad uno, i loro diritti a' vescovi, a' marchesi, a' patriarchi; un maggiore equilibrio economico si crea, e la proprietà fondiaria cresce d'importanza e posa su più solide basi; nelle città, costituite a comune, lo slancio de' commerci e delle industrie rifiorenti aumenta la popolazione, e fa affluire maggiori ricchezze. E col risorgere di codesto benessere, anche la dote va riacquistando la sua antica importanza giuridica ed economica.

Due altri fattori favoriscono sempre più il risorgere del matrimonio a sistema dotale: la maggiore e più diretta conoscenza dei libri giustinianeï, della quale sarebbe interessante seguir, passo passo, le tracce e nelle carte notarili e negli statuti, a datare dalla seconda metà del secolo XIII; e l'influenza veneziana, manifestantesi anche nel diritto, come ne fanno fede, oltre a molti documenti, gli statuti di Capodistria e di Pola, che chiamano appunto, con espressione antitetica al matrimonio *secondo l'usanza istriana*, matrimonio *secundum usum Venetiarum* quello che viene stipulato a regime dotale.

Tutto ciò doveva condurre, se non a scalzare completamente il sistema della comunione, certo a farne scadere l'importanza, e ad assegnare al sistema dotale un posto assai importante nella vita giuridica istriana. E, sebbene la legge scritta, nel silenzio dei contraenti, presumesse l'esistenza del matrimonio a comunione, pure, per certo aspetto, le nuove

correnti trovavano un modo di farsi strada e di legittimarsi appunto nella legge stessa, che ammetteva in proposito la prova in contrario mediante scrittura. Da ciò le rinunzie degli sposi all'usanza istriana e la dichiarazione espressa, nel patto dotale, di contrarre matrimonio secondo l'usanza veneziana. Le rinunzie si fanno sempre più frequenti con la seconda metà del secolo XIV; crescono sempre più nel secolo XV col crescere del benessere materiale della popolazione. E tant'è vero che il regime a comunione è regime da poveri, che quasi la maggior parte dei patti matrimoniali con la clausola di rinunzia alla comunione si riferisce a matrimoni, celebrati o tra facoltosi o fra persone della classe nobile delle città istriane. Le mie brevi ricerche nell'archivio di Capodistria mi condussero a questo risultato, che mi sembra sicuro. Anche a Pirano, i nobili o i ricchi contraggono matrimonio secondo l'uso veneziano: così nel documento piranese del 1286, già citato, accade dal matrimonio fra *Vastianus Martini Lugnani de Caprolis* e *Maria filia domini Detemarii Ellie*.

Così, a Capodistria, nel 1409, avviene del matrimonio, già ricordato, fra Giovanni Vergerio e Caterina Borromeo; così, nella stessa città, altri matrimoni *secundum consuetudinem Venetiarum* ho ritrovato in atti notarili del 1382, 1383, 1420, 1434.¹⁾

¹⁾ Archivio municip. di Capodistria, fra gli atti notarili: Armadio A, num. 1. (1346-1437). Con doc. del 1382, *ind. quinta, die primo mensis februarj, actum iustinopoli in porta maiori* si sposano, con la solita formula, *domina francisca filia quondam magistri marci aurificis de Venetiis et Iohannes filius q. s. Iacobi girardi de florentia habitator Iustinopolis... facientes et contrahentes dictum suum matrimonium ad usum et consuetudinem civitatis Venetiarum. consuetudini uero civitatis Iustinopolis que dicitur ad frater et soror et omnibus alijs consuetudinibus per pactum expresse renunciante. La dote della sposa, oltre a mille libbre di beni stabili, importa *libras septingentas denariorum uenetorum paruorum in pecunia numerata*; ed è, parmi, per l'epoca, cospicua. Da un *Instrumentum releuationis dotis*, del 1383, *indic. sexta die decimo mensis februarj. Actum Iustinopoli. in palacio comunis ecc.* emerge che *domina Marcellina filia q. ser. Ginani de Alexio et relicta quondam Gisiij lugnano de Iustinopoli*, era sposata *ad usum et consuetudinem Venetiarum*, e aveva *libras trecentas den. par.*, cioè *pro sua dote predicta repromissa et honorancia*. Altro patto*

Ma il matrimonio a comunione universale di beni visse ancora; visse a lungo, anche dopo il secolo XV, tra le classi popolari, e in ispecie tra i rustici, dove il Tommasini,¹⁾ in pieno secolo XVII, lo trovò ancora in vigore e frequentemente praticato.

Ugo Inchiostri.

nuziale del 1420 fra *Maria filia olim ser Nicolai et ser Iohannes de Vedorno de pirano*. La dote è cospicua anche qui: *ducatorum quingentorum auri boni iusti ponderis et librar. quadraginta paruorum*, oltre a' beni stabili. Il matrimonio è anche qui contratto *ad usum et consuetudinem civitatis venetiarum*, e gli sposi rinunciano *usui uero et consuetudini civitatis iustinopolis et cuiuscunque alterius civitatis terre castri et loci*. Lo stesso accade in doc. del 1484, *actum iustinopoli in porta maiori ante domum s. Augustini de lacazella*. La forma è la solita, anche nella clausola di rinunzia all'uso locale da parte degli sposi che sono *domina Anthonia relicta olim ser Nicolay furlani et ser Andreas dechino de iustinopoli*. La dote consiste in case, vigne ed altri terreni, più *centum libras paruorum*.

¹⁾ Tommasini G. F., *Commentari*, c. XXII. (*Archeogr. tr.* v. IV.).